

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Seguito della discussione generale del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria* — *Discorso del deputato Galeotti in favore del progetto* — *Discorso del deputato Ricci Vincenzo contro il medesimo, e sua proposta* — *Discorso del deputato Lanza in merito del progetto e sue modificazioni* — *Continua.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9704. La Camera di commercio ed arti di Cuneo, convinta che il progetto di legge pel conguaglio della imposta prediale danneggia gravemente i proprietari di quella provincia, prega il Parlamento a volerlo respingere siccome contrario all'articolo 25 dello Statuto.

9705. Pasero Giacomo, contadino, residente in Manta, circondario di Saluzzo, reclama contro un'erronea interpretazione dell'articolo 87 della legge sul reclutamento militare, fatta a danno del suo figlio Giuseppe Francesco, soldato nei lancieri di Milano.

9706. Novantun cittadini di Mileto, in provincia di Calabria Ulteriore seconda, rinnovano la petizione numero 8818, colla quale chiedevano che lo Stato assumesse a suo conto le spese occorrenti pel ristauramento di una fontana esistente sulla strada nazionale in prossimità di quel comune.

9707. Cattabiani Rosalia e Giuseppe Pizzamiglio, coniugi, di Casalmaggiore, implorano il condono di lire 2525 44 di cui sono debitori verso il Tesoro, per canoni arretrati di dazio del macello bovino, esercito in Sabbioneta, osservando che il pagamento di tal somma condurrebbe a certa rovina la loro famiglia.

ATTI DIVERSI.

SALIMBENI presta giuramento.

BIANCHI A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BIANCHI A. Nel sunto delle petizioni stato letto ieri, sotto il numero 9699 si presentano due petizioni dei

municipi di Boscomarengo e di Frugarolo, i quali reclamano contro un'imposta illeggieramente percepita a loro danno, per quanto essi credono, per un pedaggio sulla Bormida in Alessandria. Siccome una simile petizione della città d'Alessandria fu dichiarata d'urgenza dalla Camera, e credo sia per essere riferita quanto prima, pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza queste petizioni, affinché la Commissione sia in grado di riferirle unitamente alla petizione della città d'Alessandria.

(Sono dichiarate d'urgenza).

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal municipio di Caramagnola (Piemonte) — Rappresentanza alla Camera relativamente al progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, copie 400;

Dalla deputazione provinciale di Genova — Memoria circa il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, copie 250;

Dal presidente del Consiglio provinciale di Napoli, Paolo Emilio Imbriani — Elogio sulla memoria funebre di Guglielmo Pepe, letto nella basilica di San Francesco da Paola in Napoli, copie 16;

Dal municipio di Aosta — Rappresentanza alla Camera intorno alla perquisizione dell'imposta fondiaria, copie 250;

Dal professore C. Giovanni Lanza, di Ventimiglia — Un'opera col titolo: *Uno sguardo sul cuore umano, ovvero lezioni di esperienza*, copie 4.

LEARDI. Ho l'incarico di presentare alla Camera 500 copie di una petizione dei sindaci del circondario di Tortona relativa alla proposta di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

PRESIDENTE. Saranno distribuite e rimesse anche alla Commissione, come si è fatto per le altre.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale sul progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola secondo l'ordine d'iscrizione spetta all'onorevole Galeotti in favore.

Debbo in quest'occasione prevenire la Camera con mio gran dolore che l'onorevole nostro presidente è alquanto indisposto: ma si spera che fra due o tre giorni possa essere intieramente ristabilito, e venire a ricoccupare questo seggio.

GALEOTTI. Prendendo a parlare sul grave argomento che è fra noi in discussione, intendo di sottoporre alla benevolenza vostra, o signori, le ragioni per le quali io credo che il progetto di legge, malgrado alcune imperfezioni che vi sono, sia meritevole della vostra approvazione.

Così mi verrà fatto di rispondere alle obiezioni più importanti che in alcune provincie hanno eccitato assai l'opinione pubblica, ed hanno destato apprensioni intorno a questo progetto di legge. Poichè io credo che questa discussione sorretta dal patriottismo di tutti voi, non solamente servirà vicendevolmente ad illuminarci, ma servirà altresì ad illuminare le popolazioni sulle ragioni e sugli effetti probabili di questa legge; le popolazioni le quali si renderanno persuase che le nostre parole e le nostre deliberazioni sono guidate dal sentimento della giustizia e dal desiderio generale del bene del paese.

Entro immediatamente nell'argomento.

La proprietà fondiaria nel regno d'Italia, come oggi è composta, rappresenta, secondo i calcoli accettati dalla Commissione e ritenuti per veri anche dagli economisti che si sono di ciò occupati, rappresenta, dico, una rendita censuaria di lire 534,679,581 11. Questa rendita censuaria è sparsa sopra una superficie di ettari 21,695,501, ed è distribuita in poste 4,789,758, con una popolazione di 21,728,452 abitanti.

Questa rendita censuaria nel 1847 era gravata di lire 84,902,260 20; secondo i calcoli della Commissione oggi è gravata di lire 104,920,918, che il Ministero chiede di portare a lire 110,000,000, non compreso il decimo di guerra.

Qui, o signori, mi è d'uopo ritenere come incontroverso, come provato un fatto che si può dire sia il postulato della legge ed il substrato di tutta la discussione.

Il fatto a cui alludo è il seguente: questa imposta che grava la proprietà fondiaria è inegualmente ripartita; può essere questione del più o del meno; ma che vi siano alcune provincie che paghino più, e ve siano altre che paghino meno, questo è un fatto che io lo ritengo come incontrastabile. Questo fatto era già nella coscienza pubblica quando fu dimostrato e ridotto a cifre dalla relazione dei signor Nervo, come è stato ri-

tenuto e dimostrato dagli scrittori di pubblica economia che si sono occupati di questa faccenda. Ciò è tanto vero, che il decreto reale che nominava la Commissione, non la nominava già per conoscere se queste disuguaglianze ci fossero, ma la nominava per trovar modo che queste disuguaglianze sparissero.

Il decreto dell'11 agosto 1861 nominò la Commissione reale: « coll'incarico di trovare i mezzi pratici più spediti per ottenere la perequazione dell'imposta fondiaria nelle varie provincie del regno d'Italia, ed a fine di conseguire un'equa ripartizione nell'imposta medesima. »

Ritenuto il fatto del disuguale riparto dell'imposta fondiaria, ragioni di giustizia distributiva, ragioni di necessità finanziaria reclamavano che questa disuguaglianza cessasse. Dico ragioni di giustizia distributiva, perchè, se era nell'animo di tutti il convincimento che la disuguaglianza ci fosse quando erano molteplici e ripetuti i lamenti in proposito di alcune provincie davanti a questo Parlamento, quando a questi lamenti il Parlamento stesso più volte aveva dichiarato di render ragione al momento del riparto del conguaglio provvisorio dell'imposta, non era possibile il ritardare per più lungo tempo un temperamento che facesse cessare l'ingiustizia presente; e tanto più questo temperamento era necessario inquantochè si trattava di provincie le quali erano venute aggregandosi al regno d'Italia sotto il patto dello Statuto costituzionale.

Proclamata una volta l'unità dello Stato, entrati arditamente, risolutamente nella via dell'unificazione delle leggi governative ed amministrative, non era più possibile, o signori, di restare a mezzo su questa via; e sarebbe stato invero assai strano che alle provincie si fosse dovuto dire: mutate le vostre leggi, mutate le vostre costumanze, accettate le imposte che noi vi imponiamo, ma tenetevi le imposte che avete pagate. Questo discorso non avrebbe certamente fatto bene all'unità d'Italia, nessuno lo fece, nessuno pensò a farlo.

Vengono appresso le ragioni di necessità finanziaria. In fatto di abilità finanziaria, io non veggo possibilità nè di monopoli, nè di segretumi.

Io non sono amico dell'empirismo, mi professo umile, ma devoto seguace della scienza; so che la scienza fa miracoli, ma so pure che essa è più efficace ad insegnare i mali che devonsi evitare che ad insegnare i mezzi coi quali si deve operare per ripararli. Ora il Parlamento ha adoperato quanti mezzi erano in poter suo per sopperire ai bisogni dell'erario, per costituire la finanza italiana. Con ogni mezzo ha cercato di coadiuvare lo svolgimento della ricchezza nazionale, sia promuovendo lo svolgimento della proprietà fondiaria, sia deliberando la costruzione di grandiose linee di strada ferrata, sia fondando istituti di credito pubblico.

Il Parlamento insieme col Governo si è adoperato e si adopera per togliere dai nostri bilanci il troppo e il

vano; ma una necessità inesorabile ci spinge a cercare nuove risorse nell'aumento delle gravezze.

Il Parlamento ha già dato prova della persuasione profonda in cui era della necessità di entrare per questa strada. Da tre anni a questa parte noi altro non facciamo che unificare, che pareggiare e creare imposte nuove. Ma lo avvertiva ieri il deputato Bellini, io non posso che ripeterlo: le nuove imposte altro non avrebbero fatto, nè altro farebbero che aggiungere all'ingiustizia del riparto antico, ingiustizie nuove. Questo stato di cose era abbastanza grave perchè dovesse cessare al più presto. E di ciò si mostrò persuasa la Camera, perchè sin da quando fu votata la prima legge sul Registro col suo ordine del giorno del 17 dicembre 1861 dichiarava: « La Camera, conoscendo in massima la giustizia e la convenienza di addivenire alla perequazione delle imposte, prende atto della dichiarazione del ministro delle finanze, che la legge della perequazione verrà presentata innanzi all'attuazione della tassa di Registro, e passa all'ordine del giorno. »

La Camera ogni qual volta si è trattato di approvare una nuova legge d'imposta ha aggiunto un articolo speciale nella legge, perchè le nuove leggi non potessero andare in esecuzione altro che insieme, cioè quando tutto il conguaglio delle imposte fosse compiuto.

Premesse queste generali osservazioni, io debbo scendere ad occuparmi di un obbietto economico che, sotto diverse forme ripetuto, ho visto sempre che costituiva quasi una questione pregiudiziale alla perequazione dell'imposta fondiaria. L'obbietto è formulato nel modo seguente: badate bene, dicono alcuni economisti, l'imposta non la paga il proprietario, la paga la terra. L'imposta è già prelevata sul prezzo; quindi l'imposta deve mantenersi invariabile non tanto nella sua quantità quanto nei suoi riparti tra provincia e provincia, tra comune e comune, tra proprietario e proprietario; poichè se voi alterate il riparto, dicono gli economisti che fanno la obbiezione, queste due conseguenze ne derivano: che ad alcuni togliete una parte del capitale, e che ad altri voi fate un dono non solo della rendita corrispondente alla imposta, ma sibbene di quella parte di capitale che corrisponde alla rendita stessa.

Credo di aver riprodotto fedelmente nella sua formula più generale l'obbietto economico che in alcune provincie ha influito non poco sul giudizio recato intorno alla legge presente. Ma l'obbietto, o signori, non ha il merito della novità.

L'obbietto fu fatto la prima volta in Francia, quando la Francia si trovò presso a poco nella stessa necessità in cui noi ci troviamo, e l'obbietto ebbe niente meno che per antesignano quel potente ingegno del Mirabeau, il quale aveva dietro a sè una scuola intera di economisti.

Ma la Francia, o signori, usciva allora quasi da una condizione, che mi permetterà qualificare come di fede-

ralismo provinciale, nel quale moltissimi erano i privilegiati esenti dall'imposta, molti pagavano le imposte come tributi feudali, tutti gli altri pagavano un'imposta fissa da moltissimi anni e determinata da antiche consuetudini o da antichi voti dei Parlamenti.

Ma noi, o signori, non siamo in questo caso, perchè il maggior peso alle provincie che si dicono più aggravate è posteriore al 1847.

Secondo i conti che io mi sono procurato, e che d'altra parte si trovano registrati negli autori che si occupano di queste materie, la Lombardia che paga adesso lire 20,884,000 d'imposta, prima del 1848 pagava lire 17,500,000; le provincie di Parma e di Piacenza che ora pagano 3,000,000, nel 1847 pagavano 1,750,000; le provincie ex-pontificie, voi lo sentiste ieri dall'onorevole Bellini, prima del 1847 avevano l'anno di dodici mesi, ma dopo ebbero la fortuna di acquistare nel calendario due mesi di più. Noi non siamo in questo caso anche per un'altra ragione, ed è che molte delle provincie italiane erano sotto il sistema delle imposte variabili. Citerò, per esempio, la mia provincia nativa, la Toscana. Essa vide diminuire l'imposta nel 1815 e nel 1826. Nell'ultimo decennio la vide più che raddoppiare.

Nelle provincie piemontesi, presso a poco accadde lo stesso. Furono diminuite le imposte dal 1818 al 1830.

BIANCHI A. Non furono mai diminuite.

PRESIDENTE. Non interrompa.

GALEOTTI. Permetta, mi risponderà. Io credo di poter affermare che le imposte prediali furono diminuite nei tempi da me indicati, sebbene più tardi fu aumentata o quasi creata l'imposta sui fabbricati. Cosicchè la mia affermazione, che vi sono delle provincie le quali furono sotto l'influenza di un sistema di tasse prediali variabili in meno ed in più, è verissima.

Non siamo poi in questo caso anche per una terza ragione, ed è che quelle provincie stesse le quali dal conguaglio devono rimanere sgravate, fatto il conguaglio, pagheranno tutte più di quello che pagavano nel 1847, ed alcune pagheranno più o meno lo stesso di quello che pagano adesso. La Lombardia che paga adesso lire 20,884,918, fatto il conguaglio, pagherà circa 19 milioni; Parma, che ora paga 3 milioni, pagherà, dopo il conguaglio, lire 2,700,000. Cosicchè i due termini, che sono la conclusione dell'obbietto, non si possono ammettere nel caso nostro.

Non ammetto il primo, perchè dal 1847 in poi non si è potuto verificare che la massa totale dell'imposta sia stata trasferita dall'una classe all'altra dei proprietari, e perchè dopo il conguaglio, queste provincie pagheranno più di quello che pagavano nel 1847. Non ammetto neppure che vi sia perdita assoluta di capitale per le provincie che rimangono aggravate dal conguaglio.

Quando la proprietà fondiaria è sotto l'influenza di un sistema variabile d'imposte, l'aumento d'imposta è necessariamente considerato nelle contrattazioni come elemento implicito del valore che hanno i beni, nel

modo stesso che è espressamente considerato nelle contrattazioni d'affitti. La proprietà fondiaria al sopraggiungere di un aumento d'imposta, trovasi nè più, nè meno nella stessa condizione in cui trovansi gli altri capitali al sopraggiungere di tasse da cui per l'innanzi fossero gravate.

A questa prima risposta di fatto, ne segue un'altra. L'obbietto non può essere diretto che ad ottenere uno di questi tre effetti. O l'effetto di limitare il diritto che ha lo Stato d'imporre anche la rendita fondiaria secondo i bisogni sociali; e qui l'obbietto incontra le dottrine più ovvie del diritto politico che lo contraddice. Oppure è preordinato all'effetto di dire che si debba tener ferma l'imposta tale quale essa è, talchè lo Stato debba supplire ai suoi bisogni, imponendo sulla rendita della terra una tassa congenere a quella che s'impone sulla ricchezza mobile, in una parola la tassa sulla rendita. E anche in questo caso l'obbietto incontra un ostacolo nel principio economico, il quale non vuole che la stessa rendita sia colpita con due tasse diverse.

Oppure s'invoca l'obbietto ad un terzo effetto, all'effetto cioè che si debba nell'imposta separare quella parte che si dice antica, che si dice compenetrata nel fondo, per poi fare il conguaglio sul rimanente. E anche in questo caso, a parer mio, l'obbietto non regge, perchè tendente a rendere perpetua l'ingiustizia, e mi spiego.

Il principio della perequazione dell'imposta muove dal presupposto di fatto che vi siano provincie, che vi siano proprietari i quali paghino un'imposta ineguale senza proporzione colla rendita effettiva dei fondi che possiedono.

Quando questo fatto è vero, perchè altrimenti manca la ragione della perequazione, è un fatto economico inevitabile, che cioè quelli che pagano meno, sono in grado di fare maggior cumulo di risparmi e per conseguenza di capitale che non lo siano quelli che pagano di più. Quanto maggiore è il tempo in cui questo fatto si verifica, la disuguaglianza è maggiore. E andate a dire a quelle provincie, andate a dire a quei possessori che l'imposta è già per il fatto stesso dal tempo perequata; essi vi diranno che ciò altro non è che una ironia. Ma le ingiustizie, o, per dir meglio, le difficoltà pratiche di questa dottrina si verificano tutte le volte che si voglia farne l'applicazione.

Io non ho udito alcuno il quale pretenda che si debbano considerare compenstrate nei fondi le imposte che si pagano attualmente. Alcuni hanno preso per punto di partenza il 1815, altri hanno preso il 1831, altri il 1840; ma nè l'uno nè l'altro di questi tempi offre una base congrua di operazione: non il 1815, poichè le imposte francesi durarono troppo poco tempo nelle provincie italiane perchè se ne siano potuti conoscere gli effetti economici; non il periodo posteriore, perchè le imposte francesi non si mantennero inalterate dal 1815 al 1830.

Ci furono alcune provincie, le quali mantennero

inalterata l'imposta fondiaria, come le provincie napoletane, come le provincie ex-pontificie; ma nelle provincie napoletane fu abolita l'imposta del registro e bollo quale era organata nel sistema finanziario francese, in altre provincie le imposte fondiarie francesi furono tutte assottigliate e diminuite. Le tasse di registro e di bollo furono pure modificate, cosicchè i termini congrui di una perequazione non è possibile trovarli nè al 1815, nè al 1830, nè al 1840.

Volendo cercare il periodo nel quale fosse possibile praticamente, senza offendere la giustizia, l'applicazione del principio della compenetrazione dell'imposta, bisognerebbe risalire ad un'epoca anteriore alla dominazione francese. Allora le imposte erano tenui da per tutto. Ma nuove difficoltà si presentano anche in questo caso.

In primo luogo non bisognerebbe considerare come compenetrata nel valore del fondo la sola imposta fondiaria; bisognerebbe aumentare la quota anche per tutte le altre imposte che direttamente o indirettamente in quel tempo percuotevano la proprietà fondiaria. Nè basterebbe; bisognerebbe cercare tutte le terre privilegiate, tutte le terre esenti per poterle colpire della quota corrispondente d'imposta. Nè questo basterebbe ancora: per soddisfare alle esigenze della giustizia, bisognerebbe ancora aggiungere una quota corrispondente all'aumento che i fondi hanno subito nel loro valore posteriormente a quel tempo. Altrimenti avverrebbe che le provincie le quali sono state in una condizione più infelice, le quali sono state peggio governate, sarebbero maggiormente offese dalla perequazione. Voi pertanto vedete di quanto difficile applicazione sarebbe la teoria della compenetrazione dell'imposta. E quando si applicasse rigorosamente, verremmo per altra strada alle stesse conclusioni alle quali oggi giungiamo.

Ma, per esaminare la dottrina che io combatto, bisogna vederla nella sua purezza primitiva.

Tale dottrina, infatti, si risolve in quella della tassa fissa, la quale non può essere vera se non è vero il presupposto che gli è implicito, quello cioè della immutabilità dei valori. Ora, questo presupposto è essenzialmente erroneo ed inammissibile.

Chi può sostenere che il valore delle terre, in questo periodo di 50 anni, siasi mantenuto lo stesso? Chi può ciò sostenere davanti ai progressi mirabili che l'industria agraria ha fatti anche in quei paesi che erano separati gli uni dagli altri da barriere insormontabili e dove alla ricchezza mancavano gli elementi primordiali del suo progresso, la libertà e la sicurezza?

Vi fu un tempo in cui le provincie ex-pontificie nulla pagavano d'imposta, o pagavano così poco, che so di un contratto fatto nel 1810, col quale si stipulava un aumento di prezzo nel caso che quelle provincie tornassero sotto il Governo pontificio. E chi farebbe il confronto tra il valore fondiario delle provincie pontificie nel 1808 e 1810 e quello che ebbero dopo,

anche quando l'anno delle imposte era di quattordici mesi?

Un aumento d'imposta, o signori, può produrre una fermata momentanea nell'aumento dei valori, non mai recare una perdita permanente di valore nella proprietà. Se le tasse fondiariae si mantengono in giuste proporzioni, le tasse più gravi dei tempi più prosperi saranno sempre meglio sopportabili che le tasse più modiche dei tempi più tristi; perocchè, il valore dei fondi cresce sotto buone leggi e sotto l'influsso della libertà, per virtù di quelle stesse cagioni che portano aumento d'imposta.

Inoltre conviene notare che nel valore dei fondi vi è qualche cosa di più che non la semplice rendita convertita in cifre; vi è il godimento morale che dà il possesso, vi è la sicurezza, la rispettabilità, l'influsso morale che dà il possesso. Tutti questi elementi congiunti insieme mantengono la concorrenza, e quindi il valore dei fondi, quand'anche le imposte sieno aumentate.

Il fatto economico che allora avviene si è che, invece di diminuirsi il valore del fondo, scema invece l'interesse dell'impiego. E i confronti che si facessero fra tempi e tempi, e paesi e paesi, comprovano questa mia proposizione.

D'altra parte la dottrina che io vi enuncio non è nuova; io la trovo tutta intera nelle opere di Adamo Smith che appunto se ne servì per combattere l'oligarchia inglese, la quale di quest'obbietto si valeva per respingere ogni aumento d'imposta. Adamo Smith a questa pretesa teoria contrappose sempre il diritto dello Stato, come vi contrappose la teoria dell'aumento progressivo che il valore della proprietà fondiaria riceve nel continuo svolgersi del civile progresso. Si può aggiungere a ciò il pericolo che corre la stessa proprietà fondiaria quando si voglia snaturare il carattere dell'imposta, e questo fu appunto il pericolo che corse la proprietà fondiaria in Inghilterra. Imperocchè quando una volta si è insinuata l'idea che le imposte sono un tributo o che sono un canone della terra, viene l'altra idea successiva che lo Stato è compartecipe della proprietà; allora né viene la legge del 1798 proposta al Parlamento inglese, colla quale il celebre ministro Pitt rese obbligatoria l'affrancazione dell'imposta fondiaria a ragione di un ventennio dell'imposta medesima, di cui cinque annate doveano pagarsi dal proprietario immediatamente sotto pena di vedersi espropriato di parte del fondo.

Non facciamo perdere, o signori, all'imposta fondiaria la natura e l'indole vera che essa ha; l'imposta fondiaria non diversifica da tutte le altre imposte. Quindi essa altro non è se non che una prelevazione a favore dello Stato di una parte della rendita in corrispettivo dei servizi che lo Stato arreca alla proprietà medesima. Quindi dell'imposta fondiaria non si può mai parlare disgiuntamente dalle altre imposte da cui è gravato il paese, e dalle condizioni economiche in cui il paese si trova. Quindi è accaduto che ogniqual-

volta queste condizioni economiche sonosi mutate, sia per i rivolgimenti interni, sia per aggregazioni di Stati, sia per spostamenti di valori, sia per la sproporzione stessa tra il valore delle cose e l'imposta, si è sempre sentito da tutti il bisogno di ristabilire l'equilibrio mediante la perequazione delle imposte. Questo bisogno fu sentito in Francia fin nel 1790, e ne nacquero prima la perequazione dell'Assemblea nazionale, e poi il catasto; fu sentito in Lombardia, e nacque il censimento lombardo, cominciato sotto Maria Teresa, e poi continuato dalla Repubblica cisalpina e dal regno italiano; fu sentito in Toscana, e nacque il catasto toscano.

Cosicchè il catasto francese, il censimento lombardo, il catasto toscano altro non sono che l'espressione di un medesimo bisogno, il bisogno di ricondurre l'equilibrio nelle imposte là dove questo equilibrio era alterato o perduto.

Io non ho avuto tempo di riscontrare tutte le discussioni che accaddero su tale proposito negli altri paesi: so che nella mia provincia nativa il catasto incontrò gravi oppositori, so che esso suscitò le stesse obiezioni che si fanno oggi alla perequazione delle imposte; ma so che l'accademia dei Georgofili combattè tutte queste obiezioni, fondandosi sul principio dell'eguaglianza delle imposte, cioè sul principio della giustizia. Se l'obiezione economica non potè impedire il catasto in Francia, non potè impedire il censimento lombardo, non potè impedire il catasto toscano, non può valere nemmeno ad impedire la perequazione alla quale oggi lavoriamo.

Vengo ora al progetto di legge. Se lo stato delle nostre finanze l'avesse consentito, la perequazione dell'imposta fondiaria sarebbe stata opera facilissima, poichè bastava di farla in modo inverso, bastava cioè eguagliare le provincie più aggravate a quelle che lo erano meno. La difficoltà del problema in questo appunto consisteva che bisognava operare una perequazione fra le imposte esistenti per farne la base della distribuzione di un aumento d'imposta. Ricorrere al catasto stabile non si poteva, perchè il catasto stabile richiedeva troppo tempo, ed urgeva far presto; il catasto stabile richiedeva un'ingente somma, e noi molti danari da spendere non abbiamo. Non si poteva neppure ricorrere ad una catastazione provvisoria per mezzo di denuncie, perchè anche la catastazione provvisoria per mezzo di denuncie avrebbe richiesto lungo tempo e non modica spesa, e perchè non era al certo opera prudente il sostituire un nuovo catasto per denuncie ai catasti più o meno perfetti, più o meno regolari che esistono nelle diverse provincie italiane. E qui giova notare una differenza grande che vi è tra il catasto che si faccia per la ricchezza mobile, e il catasto che si faccia per la ricchezza fondiaria.

Il catasto per la ricchezza mobile è fatto all'unico effetto di ripartire la tassa, e però si ammette la denunzia, perchè non abbiamo altri mezzi di tassazione se nonchè indizi tutti arbitrari.

Il catasto invece della ricchezza fondiaria ha un du-

plice effetto, ha l'effetto del riparto dell'imposta, ma ha anche l'altro effetto dell'accertamento della proprietà; anzi questo è l'effetto forse più importante che abbiano i catasti, e quando Napoleone I diceva, che chi avrebbe dotato la Francia di un buon catasto avrebbe meritato una statua, egli certamente non limitavasi a considerare il catasto al solo effetto del riparto dell'imposta.

Quando d'altra parte la rendita fondiaria può essere accertata con mezzi più sicuri quali sono le stime, quali sono altri criteri che si possono adoperare, certamente non sarebbe stato mai prudenza il ricorrere al sistema delle denunce. Nessun ministro delle finanze si sarebbe azzardato a correre l'alea di abbandonare i catasti per fare una nuova catastazione fondata sulle denunce.

Era dunque necessario ricorrere ad uno di quei sistemi complessivi e sintetici dei quali si erano valse altri paesi ch'eransi trovati in condizioni più o meno analoghe a quelle nelle quali ci troviamo. Il problema da sciogliersi fu posto da uno dei membri della Commissione governativa nei termini seguenti: « la Commissione è di accordo sulla convenienza di stabilire un nuovo contingente di riparto fra le varie provincie in ragione della rendita, e sembra essere d'accordo anche su ciò che per venire al riparto del nuovo contingente non si debba procedere a nuova stima, formando nuovi catasti sia provvisori, sia stabili, che però in breve periodo di tempo si debbano accertare i diversi rapporti fra la rendita censuaria e l'effettiva nelle diverse provincie. »

Per sciogliere questo problema, come sapete o signori, ebbero, fra i moltissimi altri non accettati, la preferenza i tre diversi sistemi seguenti: il primo sistema prendeva per base i catasti attuali; il secondo sistema prendeva per base il criterio della popolazione, dedotto dall'assioma economico, che la popolazione cresce in ragione dei mezzi di sussistenza; il terzo sistema prendeva per base il valore venale dei fondi dell'ultimo decennio, dedotto dai contratti di compra e vendita. Non è mia intenzione di entrare nei particolari di queste operazioni, nè di rispondere a tutti gli obbietti che vennero opposti a questo terzo sistema; mi limiterò ad alcune osservazioni generali.

Prima di tutto mi piace di osservare che il profilo della legge che oggi discutiamo esiste nel discorso inaugurale del senatore Giovanola. Ripeterò quello che diceva ieri l'onorevole Bellini, che a questo progetto di legge hanno contribuito gli studi e la responsabilità di tre successivi ministri di finanza, che tutti ne fecero base fondamentale del loro disegno finanziario. Soggiungerò finalmente che il progetto di legge è stato già davanti alla Camera da molto tempo senza che mai sulle basi del progetto si elevassero contrasti; anzi io rammenterò alla Camera come il progetto di legge era già presentato dall'attuale Ministero quando fu discussa la legge sulla ricchezza mobile; e ricorderò come, nel determinare i contingenti, la Camera

si riferisse allora a questo progetto di legge e come, nella legge sulla tassa della ricchezza mobile, la Camera aggiungesse un articolo che differiva l'esecuzione di essa al tempo in cui la legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria sarebbe stata attuata. Oltre a ciò non si deve dimenticare che questo progetto di legge è presentato come provvisorio, ed ebbe il carattere fin da principio di un conguaglio, niente più niente meno, tra le grandi zone catastali d'Italia. La Commissione che era composta d'uomini competentissimi nella materia catastale ci ha consumato tre anni di tempo con lunghissimi studi, di cui fanno fede gli atti che a ciascuno di noi furono comunicati.

Sapete voi, o signori, che cosa avvenne in Francia?

Il primo decreto che stabiliva il principio che la tassa fondiaria dovesse pagarsi in proporzione della rendita di ciascun possessore è del 7 ottobre 1790. Con decreto del 18 marzo 1791 l'Assemblea nazionale deliberò un'imposta di 280 milioni da ripartirsi su tutta la Francia, imposta che doveva per intero entrare nel tesoro della nazione dentro l'anno; e con questo stesso decreto l'Assemblea nazionale aggiungeva una imposta di 40 milioni sulla tassa personale e mobiliare; aggiungeva un'altra tassa, non rammento di quanti milioni, sulle porte e finestre.

Le ingiustizie furono enormi, grandissime; gli errori commessi gravissimi davvero, ma l'anno dopo il signor Tronchet, il quale era relatore del Comitato di finanze, presentando all'Assemblea nazionale il suo rapporto, diceva: « Abbiamo noi maggiori dati oggidì per apprezzare la rendita di ciascuno degli 86 dipartimenti? noi non ne sappiamo nulla di più di ciò che sapessero i nostri predecessori; solamente possiamo dire oggi che i lamenti che cominciarono ad assediare l'Assemblea costituente quando si separò, sonosi assai più moltiplicati dopo quel tempo. E così l'Assemblea confermò la legge d'imposta, perchè il Comitato dichiarò che senza di ciò tutto il piano finanziario ne sarebbe sconvolto, e così l'Assemblea ebbe il vanto di fondare allora quel sistema finanziario che ha retto alla prova di tante rivoluzioni quante ne ha avuto la Francia, e che pure, bisogna pur dirlo, ha contribuito a formare la prosperità della Francia.

Ed aggiungo che noi non siamo nemmeno nelle condizioni in cui era la Francia di non aver dati, di non avere notizie, come diceva il signor Tronchet: la Commissione questi dati e queste notizie aveva in copia. Essa sapeva qual è la nostra popolazione, com'è ripartita, come accentrata, come divisa in ragione di etari, e di territori. Essa sapeva quale è la misura geografica, quale la densità del regno. Essa conosceva quali e quanti sono i prodotti del suolo, quali le specie di coltura. E noi abbiamo per di più omogeneità di leggi civili ed economiche, le quali assicurano che grandi varietà nei valori delle cose tra provincia e provincia non ci possano essere.

Molte cose sono state dette contro il sistema principalmente seguito dalla Commissione che fu quello

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

che si fondava sui prezzi di acquisto. Ma io noto intanto che nessun sistema pratico migliore fu presentato perchè la Commissione lo discutesse. Intanto io noto che questo sistema se non era essenzialmente scientifico, però era razionale, rendeva ragione di se stesso, era fondato su dati che si possono accertare, e che si possono discutere. Intanto è un sistema che ha dei precedenti e non indifferenti, giacchè apprendo dagli atti stessi della Commissione che il catasto di Napoli, il quale dura da 45 anni a questa parte, fu compilato appunto sullo spoglio dei contratti di vendita e di affitto, e so che questo stesso sistema è stato recentemente applicato in Francia nel 1851, per rettificare le generali disuguaglianze che si erano verificate nell'esecuzione del catasto fondato sulle misure e sulle stime.

Ma, si dice, il valore venale non rappresenta la rendita dei fondi, ma rappresenta invece la rendita dei capitali! Anche questo a parer mio altro non è che un sofismo economico: in quanto che muove dal presupposto che l'interesse dei capitali sia sempre lo stesso, qualunque sia la loro destinazione e il loro impiego. Ora in pratica è tutto all'opposto, e l'interesse del capitale che si impiega nei fondi altro non è, e non può essere, che un equivalente alla rendita presunta dei fondi stessi.

Ma, si soggiunge, i dati i quali furono adoperati dalla Commissione sono incerti e malsicuri.

Ma anche questo deve essere inteso con molta e molta moderazione. Infatti il sistema detto dei contratti, risulta da quattro operazioni fondamentali. La prima operazione consiste nello spoglio dei contratti. Qui tutto è opera materiale, poichè non si trattava che di riempire certi quadri già preparati appositamente, e il cui modello trovasi negli atti della Commissione. Bisognava trascrivere in quei quadri i nomi dei venditori, le provincie, la misura dei terreni, la valuta dell'estimo corrispondente, il canone e gli-aggravi dei fondi, il prezzo totale.

Ma intanto io trovo che fu fatto lo spoglio di 747,385 contratti, i quali rappresentano 1,034,000,000 di valore, cioè una gran massa della rendita censuaria, e per conseguenza quasi ogni specie di cultura. La seconda operazione consisteva nel trovare il rapporto fra la rendita dell'unità catastale ed il valore venale. E questa era una operazione essenzialmente aritmetica, dove non è possibile immaginare arbitrii ed incertezze. La terza operazione consisteva nel trovare il saggio del denaro provincia per provincia. Ed anche questa operazione procedè rettamente.

Io mi son dato cura di osservare i saggi dati dai periti delle mie provincie natali; sono più di 50 periti, che sono stati concordi nell'affermare il saggio d'impiego più comune nelle diverse provincie nelle contrattazioni dei beni. E debbo affermare che i periti furono onestissimi nelle loro dichiarazioni. Ora, ciò che avvenne per le provincie toscane credo che succedesse dappertutto. La quarta operazione, la quale è il corollario di tutte le altre, è la più sicura di tutte,

perchè consiste nel trovare il rapporto fra la rendita reale e l'unità censuaria corrispondente, e questa pure è un'operazione vera quanto la matematica.

Ma, si dice, mancano garanzie, ma ci furono transazioni! Intendiamoci. Quanto alle garanzie bisogna sapersi fermare a tempo, pena il non far nulla; difetto di garanzie, copia di transazioni ci sono, e non può essere a meno che non ce ne sieno in tutti i sistemi che si riferiscono a formazione di catasti; nel catasto stabile abbondano pure gli arbitrii e le transazioni. Esso infatti si compone di una parte essenzialmente matematica, cioè la trigonometrica, e questa sicuramente è al coperto di qualunque obbiezione. La misurazione particellare è affidata ad inservienti, direi, quasi materiali, quasi meccanici, come sono coloro che fecero lo spoglio dei contratti. La terza parte che si risolve nella stima, si compone tutta di arbitrii e di transazioni: sia che si tratti di stabilire la rendita lorda, sia che si tratti di dedurre dalla rendita lorda la netta, sia che si tratti di capitalizzare la rendita stessa, voi non avete altro che un seguito di transazioni; anzi io dico che sono maggiori transazioni nelle stime, che non nel metodo seguito dalla Commissione. Credo, e lo proverò tra poco, che in fatto di transazioni la Commissione abbondasse troppo; le transazioni però erano indispensabili. Mi piace anzi di notarvi, o signori, che l'accademia dei Georgofili, che si è mostrata contraria al sistema della perequazione nei rapporti economici, ha dovuto poi ammettere la necessità e la convenienza delle transazioni.

L'accademia dei Georgofili dice nel suo rapporto:

« E nessuno ha poi osato sostenere che potesse farsi più o di meglio, quando pure far si debba, e gli oppositori hanno dovuto tenersi sul negativo, e abbandonarsi all'arbitrio. Nè altro potranno fare, in fin dei conti, la Commissione parlamentare e lo stesso Parlamento se non di scendere a delle transazioni. »

D'altra parte la Commissione aveva davanti a sè tre diversi sistemi, i quali si rettificavano l'uno coll'altro nei loro risultamenti finali. Il problema da sciogliere, com'io dissi, stava nel trovare il rapporto tra la rendita censuaria e la rendita effettiva. Questo rapporto doveva servire per misurare gli sgravi delle provincie più aggravate; ma tutti e tre i diversi sistemi sono quasi concordi nella misura in cui lo sgravio doveva operarsi.

Tutti vi dicono che le provincie lombarde devono essere sgravate di circa quattro milioni; che le provincie di Parma e di Piacenza devono essere sgravate di un milione; che le provincie ex-pontificie devono essere sgravate di circa due milioni. La stessa conseguenza si verifica anche riguardo agli aggravi. Le differenze non sono grandi; le differenze ci sono, e non era possibile che non ci fossero. Anzi la tenuità delle differenze serve di prova che nella sostanza l'operato della Commissione, se non raggiunse l'esattezza matematica che non poteva raggiungere, fu assai prossimo al vero. Guardando ai risultamenti finali ho dovuto formarmi

l'intimo convincimento che noi, coll'attuale progetto di legge, facciamo un primo passo, ma sempre un passo importantissimo nella via di un giusto riparto dell'imposta prediale.

Dico un primo passo perchè sarebbe un'utopia il credere che mediante una prima legge si potesse ottenere una piena e perfetta perequazione d'imposta.

Molti temperamenti possono essere adoperati per moderare in pratica gli effetti di questa legge, specialmente nei subreparti interni, dove la mancanza di catasti uniformi e regolari dà luogo a maggiori disegualianze. Alcuni di questi temperamenti sono espressi nello stesso progetto di legge; altri verranno portati innanzi nel corso della discussione; altri possono essere adottati dal Ministero. Ma, io lo ripeto, questo progetto di legge deve essere considerato come un primo passo nella via della perequazione, primo passo che era però il più indispensabile e il più urgente. La Francia, o signori, per fare la perequazione delle imposte ci ha impiegati settant'anni e ancora non è giunta al termine del suo lavoro; sarebbe strano assai che noi credessimo di arrivarci con un primo progetto di legge.

Ciò non vuol dire che io sia del tutto soddisfatto di questo progetto di legge. Non ne sono soddisfatto di fronte alle conseguenze pratiche che ne vengono alle mie provincie native. Le provincie toscane, signori, presentano una popolazione di 1,815,243 abitanti sparsi sopra una superficie geografica di 2,152,135 ettari, di cui 2,084,927 è superficie censita. Il rapporto fra la superficie non censita colla geografica è del 3 per cento.

Ma in Toscana, o signori, noi abbiamo 161,000 ettari di stagni, abbiamo 82,299 ettari di terreno incolto, ci abbiamo le maremme, ci abbiamo le crete di Siena, ci abbiamo all'intorno gli Apennini.

La rendita imponible della Toscana è valutata a lire 41,450,143 58, delle quali i terreni ne rappresentano 28,556,927 17, i fabbricati ne rappresentano 12,893,214.

Secondo i calcoli applicati dalla Commissione una lira censuaria del catasto delle provincie toscane corrisponde a lire 42 66. Applicando il saggio del 3 15, come lo ha applicato la Commissione, la rendita imponible si traduce in lire 68,641,000 di rendita effettiva.

Ora l'imposta toscana ha variato assai nel corso di questo secolo. Dal 1815 al 1825 era 3,393,869 20, senza le provincie lucchesi, ma colle provincie di Lunigiana. Dal 1826 al 1848 scese a 2,702,078; dal 1848 al 1849 salì a 6,006,741 55; dal 1850 al 1858 salì da lire italiane 4,018,971 60 a lire 5,282,000. Aggiungendo all'imposta prediale le altre imposte d'indole erariale calcolate dalla Commissione, l'imposta che si pagava nel 1858, senza il decimo di guerra, era di lire 6,211,984; aggiungetevi il decimo di guerra ed avrete il contingente attuale nella somma di 6,795,000. Ora, secondo i calcoli e secondo il sistema della Commissione, l'imposta col decimo di guerra viene a 8,188,721; secondo il contingente richiesto dal Ministero, noi abbiamo col

decimo di guerra un'imposta di 9,444,050. Nel primo tema col decimo di guerra abbiamo un aumento di lire 1,393,721; nel secondo tema abbiamo un aumento di circa lire 2,500,000.

Le provincie toscane sono tutt'altro che ricche. La loro prosperità dipende principalmente dalla bontà della loro costituzione economica, come la floridezza della loro coltura dipende tutta, più che dall'impiego di capitali che sempre furono scarsi, dall'industria dell'uomo.

Queste sono cose conosciute nella storia agraria del nostro paese: furono descritte ne' suoi saggi economici da Carlo Sismondi, che aveva appunto un piccolo possesso nella mia provincia nativa, che considerava come sua seconda patria, e dove ha lasciata carissima memoria in tutti quelli che ebbero occasione di avvicinarlo e di stimarlo come meritava per le sue virtù pubbliche e private.

Non è meraviglia pertanto che dalle provincie toscane siano venuti molti reclami contro questo progetto di legge e contro il nuovo aggravio che questa legge loro imporrebbe.

Molti di questi reclami ripetono le obiezioni generali che si adducono contro il nuovo riparto; molti, mi piace il dirlo, sono fondati su calcoli erronei, sopra un esame superficiale dei lavori della Commissione; nel loro insieme però esprimono un sentimento vero, un concetto vero, cioè, che l'aggravio da questa legge portato a quelle provincie non sia del tutto conforme a giustizia.

E qui giova distinguere la giustizia assoluta dalla relativa. Quanto alla giustizia assoluta, mi piace dichiararlo, i calcoli sui quali ha operato la Commissione corrispondono esattamente, o con lievissime differenze, ai calcoli che ho fatto ripetere io stesso da persone esertissime ed ai dati che io stesso mi sono procurato.

Le difficoltà maggiori stanno nella giustizia relativa. Diceva ieri l'onorevole Bellini che nuoce l'aver un buono e regolare catasto, nuoce l'aver molti elementi catastali. Questo appunto si è verificato rispetto alle provincie toscane.

Quando la Commissione reale ebbe accertato che i dati ch'essa adoperava quanto alla Toscana erano esatti, poco pensò a questa nelle ulteriori transazioni cui poscia procedette per le altre provincie. Nè con ciò intendo di accusarla, anzi dichiaro ch'essa agì ed intese di agire colla massima imparzialità e col miglior desiderio della giustizia. Dico bensì che volendo essere troppo giusta riuscì ad essere ingiusta: dico che troppo abbondando di transazioni per alcune provincie, dimenticò le provincie toscane: quindi ne avvenne che scemandosi, per virtù di tali transazioni, la rendita effettiva delle altre provincie, la rendita effettiva della Toscana rimasta tal quale era, questa venne ad essere più grave relativamente alle altre.

Senza entrare in fatti particolari, io vi citerò delle cifre.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

Come si può ammettere, per esempio, che in Toscana i fabbricati che rappresentano nell'imposta una rendita di 2,504,000 ragguagliano a lire 1 38 per individuo, mentre nelle provincie piemontesi ragguagliano a lire 1 16 per individuo, e nella Lombardia a 1 29, nelle Romagne a centesimi 47?

Come si può far credere, per modo d'esempio, che la rendita effettiva possa ragguagliare in Toscana a lire 45 90 per individuo, mentre ragguaglia nelle provincie piemontesi a lire 41 93 e nelle provincie ex-pontificie a lire 37 70; come si può ammettere che la rendita effettiva della Toscana venga subito nella graduazione dopo quelle delle provincie lombarde?

Una riprova di quanto affermo io l'attingo anche dagli stati catastali; nei catasti toscani oltre le mappe, oltre le stime, vi è anche il movimento contrattuale dal 1826 in poi.

Io mi sono procurato il movimento contrattuale dell'ultimo decennio, l'ho comunicato a uomini competentissimi, i quali hanno fatto la stessa operazione che è stata fatta dalla Commissione: il rapporto tra il prezzo venale e la rendita censuaria è stato trovato come 100 a 2 e 3118, vale a dire che una lira censuaria corrisponde a lire 43.256 di prezzo venale. Trovato il riparto, feci eseguire tutte le operazioni e tutte le deduzioni che ha fatto la Commissione reale, applicando il saggio del 3 e 15 e si ottenne una rendita effettiva di lire 69,208,432, mentre la rendita effettiva trovata dalla Commissione reale è di 68,423,000. Ma notate, o signori, che nello spoglio dei contratti eseguiti dalla Commissione furono stralciati tutti quelli stipulati in condizioni anormali ed eccezionali, mentre nel riscontro operato da me, ci vennero tutti compresi; quindi ne deduco che la Commissione adoperò dati sicuri per istabilire i contingenti d'imposta, ma che spinse il rigore all'ultimo segno per le provincie toscane, mentre adottava transazioni e temperamenti per le altre. Non avrei voluto entrare in ulteriori particolari, ma pur debbo dare qualche risposta alle osservazioni fatte ieri dell'onorevole deputato Bellini.

Io non terrò dietro ai suoi ragionamenti sui diversi catasti, perchè mi dichiaro incompetente in questa materia, e perchè altri potranno rispondere più efficacemente di me ai suoi argomenti. Io gli noterò soltanto che la differenza tra il fondere ed il non fondere insieme i risultati dello spoglio dei contratti concernenti i fabbricati coi risultati dello spoglio dei beni rustici è la seguente: tenendoli separati, la rendita effettiva delle provincie ex-pontificie era di lire 111,924,000 (Atti della Commissione, pagina 390), e tenendoli confusi si ebbe una rendita di lire 104,473,000 (pag. 838), con una differenza così in meno nel secondo caso di lire 7,549,000 sulla rendita effettiva. Io dirò pure all'onorevole Bellini che il fonderli o il tenerli separati produceva effetti inversi per la Toscana e per le provincie ex-pontificie, perchè nelle provincie toscane, dove la rendita censuaria dei fabbricati corrisponde a 7 10 per individuo, fondendoli colla rendita censuaria dei beni

rustici o si viene a rialzare tutta la rendita effettiva della Toscana, o per lo meno i termini restano gli stessi; mentre per le provincie ex-pontificie, dove il censo dei fabbricati ragguaglia il 2 75, la fusione abbassa proporzionalmente la massa della rendita effettiva.

Io non ripeterò quello che ha detto la nostra Commissione per giustificare l'errore che ha rinvenuto su tale riguardo nelle operazioni della Commissione, quando fuse insieme il risultamento dello spoglio dei contratti riguardanti i fabbricati e quello riguardante i beni rustici che erano in proporzioni così diverse coll'estimo relativo. Mi lagnerà bensì di un'altra transazione che venne operata a favore delle provincie ex-pontificie, e che la nostra Commissione non ha notata.

Il problema fondamentale, mi giova ripeterlo, stava nel trovare il rapporto fra la rendita censuaria e la rendita effettiva. Per la soluzione di tale problema l'elemento principale era costituito dal saggio di reinvestimento.

Or bene, il saggio dato dai periti per la Toscana fu 3 88; il saggio dato dai periti per le provincie ex-pontificie fu di 4 64.

Finchè non mi si convinca di errore, io credo che non vi erano che due vie: o bisognava applicare il saggio qual era dato dai periti, o nella riduzione bisognava tenere una proporzione costante. Ora una proporzione costante non fu tenuta certamente nei rapporti tra le provincie ex-pontificie e la Toscana.

Vengo a cifre positive.

Il saggio dei periti che era per la Toscana di 3 88 fu nel primo progetto ridotto a 3 70 con una diminuzione di 0 09; per le provincie ex-pontificie fu diminuito da 4 64 a 4 49, cioè con una diminuzione di 0 25.

In un secondo progetto il saggio per la Toscana fu ridotto a 3 60, quindi con una nuova diminuzione di 0 28; per le provincie ex-pontificie fu ridotto da 4 49 a 4 28, e così con una diminuzione di 0 36.

In un terzo progetto per la Toscana fu tenuto fermo il saggio di 3 60, quindi sempre la stessa diminuzione; e per le provincie ex-pontificie fu ridotto a 4 20, e così con nuova diminuzione di 0 44.

In un ultimo progetto per la Toscana si fissò il saggio a 3 15, per le provincie ex-pontificie a 3 50, e così è avvenuto che dalla prima all'ultima gradazione di questa scala la Toscana ebbe sul saggio una diminuzione di 0 73; le provincie ex-pontificie ebbero una diminuzione di lire 1 14.

Questo procedimento anormale deve avere non poco influito nella determinazione della rendita reale delle due provincie, e quindi nello stabilire i relativi contingenti d'imposta.

Vi sono altri lievi errori per quello che riguarda il contingente toscano, dei quali mi propongo di tener conto quando verrà la discussione degli articoli. Intanto io non posso che attenermi alle dichiarazioni che fece ieri l'onorevole Bellini. Le osservazioni che ho fatte le abbandono, come egli le abbandonò, al giudizio imparziale della Camera.

Imperocchè malgrado le osservazioni che ho dovuto fare, io dichiaro che voterò la legge, perchè sono convinto che malgrado le sue imperfezioni, è necessario ed urgente che un primo conguaglio si faccia; perchè le differenze non sono di una importanza troppo rilevante; perchè una prima riparazione le provincie toscane la ottennero dalla nostra Commissione; perchè ho fede che un conguaglio ulteriore che deve farsi sollecitamente toglierà del tutto queste differenze; perchè ho fede nella lealtà del signor ministro, il quale non avrà difficoltà alcuna di dichiarare che se mediante nuovi esami e nuove indagini si persuaderà che le mie osservazioni sono giuste, non esiterà a portare davanti alla Camera qualche temperamento che provveda a ripararvi.

Così rientro nella questione generale, abbandonando quest'arido e spiacevole terreno nel quale sono entrato per soddisfare al mio dovere.

Mi resta a rispondere ad un'ultima questione, la quale è grave assai. Dicono alcuni: sarà ingiusto il riparto attuale, ma intanto le provincie che si dicono aggravate hanno provato col fatto che potevano pagare; sarà giusto il riparto nuovo, ma intanto non sappiamo se le provincie che da questo risentono un forte aumento d'imposta, saranno in grado di sopportarlo. Questa grave obiezione merita tutta quanta la considerazione della Camera.

Senza entrare in confronti coll'imposta fondiaria degli altri Stati, io mi debbo limitare a due considerazioni che scemano in gran parte la gravità della obiezione.

In primo luogo debbo osservare che, a parer mio, si adopera un linguaggio inesatto, allorchando si parla di perequazione dell'imposta fondiaria; noi dovremmo parlare invece di perequazione delle imposte. Imperocchè il Parlamento altro non fa da tre anni a questa parte che occuparsi della perequazione di tutte le imposte.

Noi cominciammo colla tassa di registro e bollo; vi erano provincie aggravatissime da questa tassa, altre che pagavano meno, altre che pagavano pochissimo; ebbene, si fece una legge generale e questa fu una perequazione d'imposte tra provincie e provincie. Si venne all'esame delle leggi sulla ricchezza mobile, e si trovò che anche sotto tale rapporto vi era una sproporzione grandissima non solamente fra provincia e provincia, ma anche fra ricchezza e ricchezza, e fra classe e classe di cittadini: la legge sulla ricchezza mobile altro non fu che una nuova perequazione.

Una terza perequazione noi la facemmo colla legge del dazio di consumo che era diversissimo non tanto tra provincia e provincia, quanto tra i comuni di una stessa provincia.

Una quarta perequazione noi la facemmo quando creammo nuovi mezzi finanziari ai comuni ed alle provincie, tanto colla legge sulla ricchezza mobile, quanto coll'altra sul dazio di consumo, giacchè fino ad ora le spese provinciali e le spese comunali nella maggior

parte delle provincie italiane erano sopportate dalla sola proprietà fondiaria.

Un'altra perequazione ancora la faremo nella legge comunale e provinciale fissando l'eguaglianza di oneri per le provincie e per i comuni.

Talchè l'effetto di tutte queste leggi non si potrà vedere che nel loro complesso, e, direi quasi, in una liquidazione finale, la quale soltanto costituirà nel suo complesso la effettiva perequazione d'imposta fra tutti i cittadini.

Intanto tre effetti si possono accertare. Vi sono alcune provincie che per l'effetto di questa perequazione vengono ad essere sgravate assai dalle imposte che hanno sopportate fino ad ora.

Avremo poi per secondo effetto che la proprietà fondiaria secondo la legge che abbiamo votato sulla ricchezza mobile, non sopporterà altrimenti quella tangente d'imposta che sopportava per le tasse mobiliari o personali che vengono abolite.

Avremo un terzo effetto ancora che la proprietà fondiaria non concorrerà sola nelle spese provinciali e comunali; talchè nelle provincie dove la proprietà fondiaria, viene ad essere aggravata per opera di questa legge, deve dedursi dal calcolo il disgravio di cui la stessa proprietà fondiaria godrà per l'effetto delle leggi sopra mentovate.

Vengo ad una seconda osservazione che reputo egualmente importante.

Riandando l'istoria delle imposte, io trovo che in ordine al decreto del 29 agosto 1808 la Toscana, senza Lucca e Piombino, pagava, sotto la francese dominazione, quattro milioni di franchi come imposta principale, ed oltre un milione per centesimi addizionali, che altro non erano che un aumento d'imposta, perchè destinati a pubblici servizi d'interesse generale. La Toscana pagava inoltre da 450 a 500 mila franchi per imposta di porte e finestre, e pagava così in complesso cinque milioni e mezzo d'imposte.

Trovo egualmente che in ordine alla legge 2 ventoso dell'anno XIII ed in ordine al decreto 25 messidoro dell'anno XIV, le provincie piemontesi e liguri sopportavano una imposta principale di 13,155,704 franchi, a cui si dovevano aggiungere quei centesimi addizionali che gravavano la Toscana, lo che vuol dire altri 3 milioni circa di franchi, poi l'imposta di porte e finestre, che io non so, per tutte le provincie antiche, compresa la Liguria, a quanto ammontasse.

Ma notate, o signori, che in queste imposte i fabbricati allora, per l'indole stessa della costituzione economica della società e per l'indole delle stesse leggi francesi, contribuivano ben poco; ma si faccia ragione della diversità dei tempi, si faccia il ragguglio tra il valore dei fondi rustici ed urbani nel 1808 e 1810 ed il valore che i medesimi hanno attualmente, e voi vi persuaderete che le imposte che si pagavano in queste provincie e nella Toscana sotto il Governo francese erano assai più gravi delle imposte che verremmo a pagare col nuovo progetto di legge.

Le popolazioni certamente non godranno per questo aumento d'imposta. Io però sono persuaso che le popolazioni accetteranno la nuova legge senza troppi lamenti, e l'accetteranno tanto più se nel corso della discussione verranno fuori temperamenti che la rendano più mite nei suoi effetti immediati. Io ho fede che le popolazioni si adatteranno a questo nuovo aggravio, perchè io credo che sia vivace in loro il sentimento della giustizia.

Io sono persuaso che esse sono disposte a fare tutti i sacrifici che occorrono pel bene d'Italia; io credo che sono del pari convinte che se il nuovo ordine di cose impone loro questi sacrifici, ne ottengono già grandi compensi, che ogni giorno si fanno maggiori.

Io credo che, posto in bilancia il disturbo che può venirne momentaneamente dalla nuova legge, col danno che verrebbe dal rigetto della legge che implica, a parer mio, il turbamento gravissimo, se non la rovina di tutto il sistema finanziario al quale abbiamo lavorato per tre anni consecutivi, non si possa esitare nella scelta.

Per queste ragioni io mi convinsi di dover votare la legge, salvo gli emendamenti che possono migliorarla, e spero che il mio convincimento verrà diviso dalla maggioranza della Camera. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Vincenzo Ricci.

RICCI VINCENZO. L'equa ripartizione degli oneri pubblici è una delle basi precipue della sociale convivenza, ed è di tal intuitiva evidenza e di diritto così assoluto che niuno oserebbe farvi obiezione teorica; ma appena si discende all'applicazione minuta e pratica d'un principio qualunque, anche assiomatico, sorgono le difficoltà, massime quando sono diversi e di differente natura gli oggetti e le quantità da commisurarsi e su cui conviene operare.

S'aggiunge che elementi d'un ordine creduto superiore e morale, sempre s'insinuano nelle positive cifre nell'aritmetica sociale, e così vediamo che anche nella serena regione della scienza economica, finchè trattasi delle teoriche della produzione e del consumo della ricchezza, le opposte sentenze sono in minor numero, e le divergenze spesso più apparenti che reali; ma quando si discende alla distribuzione, all'ottimo riparto della ricchezza sociale, le controversie crescono non solo di numero, ma d'intensità; diventano aspre e radicali, da questioni economiche diventano sociali e politiche.

Non deve dunque arretrarsi sorpresa se il problema che vi è presentato e che voi dovete risolvere, l'equiparazione della tassa fondiaria per tutta l'Italia, è difficilissimo, pieno di difficoltà e nei criteri da prestabilirsi, e molto più poi nella valutazione dei fatti, nella sua applicazione a territori svariati.

S'aggiunge che egli è più agevole il creare od almeno l'applicare un sistema qualunque, che il pareggiare sistemi diversi; il dimostrare una verità, che il rettificare in modo giusto e preciso gli errori o le disparità da grandissimo tempo esistenti.

Il progetto di legge che sta sottoposto al vostro esame è frutto del lavoro di due Commissioni: la prima creata due anni or sono dal Governo, e la seconda da voi eletta.

Testimonio dei lunghi e profondi studi da esse fatti, delle laboriose e sapienti cure adoperate nell'eseguitamento del loro mandato, debbo anzi tutto rendere un sincero omaggio ai loro lavori, alle parziali verità da esse poste in chiara luce, ai fatti constatati; ma parmi in tanta mole di ricerche, nella deficienza quasi assoluta di esatti dati statistici, nella successiva trasformazione che necessariamente dovette subire l'opera fatidica, siensi insinuati errori ed omissioni non poche, nè lievi. Ora se un solo dei fattori, una delle cifre iniziali è meno esatta, tutto il sistema è errato e diventa mostruoso.

Quindi i risultati ultimi, le quote presentatevi come base fondamentale del conguaglio non sono nè giuste, nè assolutamente dimostrate tali, esse abbisognano di essere da voi richiamate ad esame e largamente rettificate.

Colla maggiore concisione andrò esponendovi i miei dubbi sulla inattendibilità dei sistemi requisiti, accennando rapidamente i fatti ed i raziocinii per cui, ravvisando errate le conclusioni ultime della Commissione, non ho potuto associarmi alla sua proposta.

La Commissione prima, creata l'11 agosto 1861 dal ministro Bastogi, aveva l'incarico di ricercare i mezzi pratici più spediti per ottenere in via approssimativa la perequazione dell'imposta fondiaria nelle varie provincie.

Il suo mandato era unicamente teorico e scientifico, senonchè per adempierlo era d'uopo ricorrere ai fatti, procedere per analisi.

Alcuni fra gli uomini valentissimi si assunsero il compito partendo da punti di vista diversi. Da questi, per così dire, privati studi nacquero i tre ordini di grandi sistemi:

Dell'esame e confronto dei catasti nei suoi numerici rapporti;

Della popolazione valutata sotto certe regole normali della sua densità e della produttività dei terreni;

Dell'accertamento della rendita reale desunta da quella del valore venale dei fondi.

E questi diversi sistemi, dal nome dei loro autori, furono comunemente indicati come: *Progetti De Blasius-Rabbini, Possenti, Morandini.*

Di tutti è un dovere il riconoscere che sono pregievolissimi ed ingegnosi, ma insufficienti all'uopo; tutti hanno lacune ed incognite.

Ma prima di scendere a questo esame, mi sia permesso accennarvi che, avendo avuto l'onore di far parte di quella Commissione, io modestamente esposi che forse sarebbe stato preferibile di procedere, nella ricerca di questa equiparazione, ripartitamente.

Così mi sembrava che potesse essere da anteporsi il metodo di cominciare dal pareggiamento della tassa sui fabbricati, poichè in fatto quella tassa, nelle an-

tiche provincie, è molto diversa da quella che vige nelle altre parti d'Italia.

Onde convincersi di ciò basta di consultare la tabella che si trova a pagina 356, nell'ultima colonna, ove si trova la quota pagata da tutte le provincie per la tassa sui fabbricati. Questa è affatto diversa per ogni compartimento, e da lire 1,38 per ogni abitante va con gradazioni diverse fino a 70 centesimi.

Quindi se si fosse pareggiata la tassa dei fabbricati, si avrebbe già pareggiato il terzo, presso a poco, dell'asse generale della proprietà.

Ma sorsero i progetti de Blasiis e Rabbini, Possenti, Morandini.

Il sistema De Blasiis e Rabbini consisteva nell'esame, nel confronto e nella ricerca del pareggiamento dei diversi catasti esistenti in Italia. Il sistema, dal punto di vista razionale, poteva essere ottimo, ma le difficoltà stavano nel trovare gli elementi di questo pareggiamento.

Nella diversità delle basi dei catasti, nell'assenza in molti luoghi di questi stessi catasti, era quasi impossibile ritrovare le cifre omogenee per poterle paragonare.

Questo sistema era di più fondato sulla raccolta dei dati statistici, per mezzo dei quali poter fare i necessari confronti. Ora generalmente ci mancavano queste notizie statistiche, e quelle poche che avevamo erano, se non completamente erronee, ripiene di gravissime inesattezze ed errori.

Ormai è riconosciuto da tutti quelli che ebbero occasione di studiare questa materia, che il lavoro migliore che abbiamo sono le tavole del signor Despine. Ma per indicare quanto sieno esse fallaci, basti l'accennare che in quei dati statistici la superficie produttiva per alcune provincie è maggiore della reale e geografica, e cito Acqui, Albenga, Asti. Oltre l'errore materiale della superficie, la deduzione fatta per la parte incolta è assolutamente inferiore al vero. Basti dire che, in genere, per le antiche provincie non è maggiore del decimo malgrado le Alpi e l'Appennino. Ora non occorre riferirsi a misure geografiche, ma basta un semplice colpo d'occhio di chiunque abbia attraversate le nostre riviere, per conoscere che nella Liguria la metà almeno del territorio è incolta.

Inoltre il sistema del confronto dei catasti porta la necessità di ricorrere alle valutazioni delle diverse colture.

Anche per queste nelle tavole del commendatore Despine vi sono degli errori madornali. In esse sono indicati i prati della Liguria con la rendita di lire 70, mentre questa non è la rendita media, ma la rendita massima. Ed è facile convincersene quando si osservi che in molti luoghi non si taglia che una sola volta il fieno. La rendita di lire 70 si ottiene appena nella provincia della pianura lombarda.

È pure indicato nelle tavole del commendatore Despine che nel circondario di Genova vi sono 28 mila ettari di campi e 20 mila ettari di prati. Questo è un eccesso mostruoso.

Invece è indicata una cifra troppo inferiore al vero: è detto che in tutto il circondario di Genova non vi sono che 300 ettari di vigneti; 300 ettari di vigneti li hanno quasi tutti i comuni.

Dunque questo sistema presentava delle difficoltà, e talmente ne presentava che gli autori del medesimo dovettero abbandonarlo, o almeno non vollero compierlo.

Ingegnoso e dotto assai è il sistema del signor Possenti, il quale consiste principalmente nello stabilire la rendita fondiaria dietro la natura del suolo ed il numero della popolazione calcolata secondo certe regole della sua densità. Questo sistema a grandi tratti può somministrare dati importanti, ma quando lo si vuole applicare circondario per circondario, anzi comune per comune, non se può ritrarre una base giusta. Difatto in una eguale estensione di territori non sono le più numerose le popolazioni dei paesi agricoli, anzi è notissimo che le popolazioni più agglomerate sono quelle che vivono piuttosto per industrie manifattrici che per l'industria agraria, la quale ultima, più è progredita, richiede meno braccia, e nelle pianure è più scarsa che nelle montagne.

Questo sistema adunque può fornire dei dati approssimativi di confronto fra grandi masse, tra Francia ed Inghilterra, ma non può dare una base per fondarvi sopra un sistema di congruaggio dell'imposta fondiaria; può servire a far conoscere quali sono le popolazioni che pagano di più e quali sono quelle che pagano di meno in complesso, ma non può servire di norma per stabilire una tassa speciale.

Il sistema Morandini prende per norma lo spoglio dei contratti nello scopo di determinare il valore delle proprietà, e da questo valore determinare la rendita netta. È questo un sistema che può presentare molti dati di confronto, indicare molti punti d'approssimazione, quando tutti i dati sui quali si appoggia siano esatti, o almeno di un'assai discreta esattezza. Ma nell'applicazione che se ne fece, mi pare che questa condizione manchi affatto.

In primo luogo anche questo spoglio cominciò con studi privati: ora era anzitutto necessario di stabilire con quali precise ed uniformi norme dovesse farsi, quali fossero i contratti da comprendere, quali da scartare. Ciò non fu fatto, perchè la Commissione non si occupò dello spoglio se non quando era fatto, quindi non potè ordinare il sistema, con cui vi si dovesse procedere.

Lo spoglio dei contratti naturalmente ha due parti: l'una riguarda la parte materiale, ossia il lavoro dell'esame e dello spoglio materiale; l'altra la parte morale, ossia le verità che se ne possono dedurre.

Quanto alla prima parte mi permetterò di dire che a giudizio delle persone più intelligenti nella materia, e specialmente per ciò che ne disse uno dei membri della Commissione, che per la natura del suo ufficio è competentissimo, e dopo che il lavoro era compiuto, questo materiale spoglio riuscì imperfettissimo.

Il signor Stanchini, membro della Commissione, e

già direttore del Ministero di finanze di Napoli, dichiarò apertamente che codesto spoglio non *meritava troppa fede*.

Ora procederò a qualche considerazione sul merito di questo spoglio.

Egli è evidente che occorre non lieve discernimento nell'esame di questi documenti. Ma insorsero molte difficoltà. Si pensò prima di scegliere per l'epoca da esaminarsi gli anni decorsi dal 1840 al 1847 come epoca tranquilla e senza perturbazioni. Ma mancando in molte parti d'Italia la collezione degli atti per tale stadio di tempo, fu stabilito il decennio dal 1851 al 1860. Ma non è men vero che sin da principio apparve che questa non era un'epoca più regolare; in quest'epoca le condizioni delle varie parti d'Italia erano affatto diverse; oltrechè molti contratti furono fatti per strada ferrata, per molte opere pubbliche, ove i prezzi pagati non sono i normali, ed in cui è tenuto conto dei danni delle divisioni, delle servitù arretrate.

In quest'epoca sorsero anche le agitazioni politiche che diedero luogo a contratti o precipitati, o simulati; anche, per esempio, fuvi e la grande emigrazione dei Lombardo-veneti, ed il sequestro mosso dai Tedeschi a tanti proprietari, che ben giustamente tentarono qualche riparo alla depredazione con contratti anormali, ed ove naturalmente figurano prezzi molto diversi dal giusto valore. E tutti questi son ben lontani di poter servire di norma.

Oltre la difficoltà dell'esame de' contratti, la difficoltà suprema, quella che vizia tutto il sistema Morandini, è la quasi impossibilità della precisa determinazione del saggio dell'interesse.

Trovata la massa del capitale impiegato, bisogna cercare a qual quota fu impiegato: e questa è un postulato difficilissimo, quasi insolubile. Diffatti, vediamo che persone le più competenti, come l'onorevole commissario regio, dichiaravano che per le antiche provincie la quota doveva essere dell'1 all' 1/2; invece fu stabilita del 2 1/2.

Ora, una frazione anche minima che sia errata da questo saggio porta con sè quei mostruosi risultati che lamentiamo. Se invece del 2 1/2 si fosse stabilito il solo 2, la differenza, sebben piccola, avrebbe dato un contingente ben diverso e molto più per noi soddisfacente.

Ma il determinare se sia più il 2 od il 2 1/2 è cosa difficilissima, impossibile per un'intiera, grande circoscrizione. Se si scendesse comune per comune, forse queste indagini si potrebbero fare con successo, ma per una grande circoscrizione è cosa impossibile, perchè è certo che una proprietà si paga con una quota molto diversa, secondo la sua posizione, che nelle montagne, ove il territorio è molto scarso, si paga molto di più che nelle pianure, e poi per le grandi tenute, essendo quelle per cui si cerca veramente l'impiego del capitale, vi è una legge generale ed approssimativa d'interesse, mentre al contrario per le piccole proprietà questo non esiste, un vero collocamento di capitale ad interesse.

A Torino saranno stati venduti per dieci milioni di terreni per la fabbricazione, e furono venduti ad un prezzo straordinario, un prezzo tutt'affatto diverso dal valore reale, e questi fatti frequenti, ma straordinari, viziarono tanto la ricerca dei valori quanto il saggio degl'interessi.

E dopo ciò altra causa di errori nasceva dall'operazione da intraprendersi per proseguire il sistema Morandini, vale a dire dopo ottenuto il prezzo, di ragguagliare questo valore alla rendita censuaria esistente per poterne cavare la rendita netta.

Questo lavoro aveva una difficoltà, era possibile a superarsi nei luoghi in cui esistevano catasti, ma nei cinquecento comuni delle antiche provincie in cui non esiste catasto com'era istituito questo ragguaglio?

Per supplire alla necessità di questa cifra, fu stabilito un calcolo che non credo esatto. Nella relazione si stabilì di considerare come rendita censuaria il decuplo dell'imposizione che si pagava in ciascun comune; di decuplare cioè l'imposta per ottenere una rendita presunta.

Ora questo calcolo è evidentemente sbagliato. Non credo che vi sia un intero mandamento in cui la tassa sia così mite che bisogni accumularla per dieci anni onde avere il reddito. L'imposta varia nei diversi comuni, ma ascende sempre al 12, 15, 20 o 25 per cento.

Questo calcolo inesatto portò a gravi errori ed a sbagli nella cifra che si è preteso assegnare all'antico Stato nel sistema Morandini.

Dette queste poche cose intorno al sistema Morandini, io avvertirò poi che basta scorrere i processi verbali delle radunanze della Commissione per trovare come questo sistema fosse generalmente disapprovato.

Quasi tutti i membri della Commissione governativa gli fecero appunti, ne indicarono le mende, ed impugnarono le conseguenze di questo sistema e ne mostrarono le lacune.

Quasi tutti e più d'ogni altro uno fra i commissari valentissimo in questi studi, il cavaliere Rabbini, lo impugnò in tutte le diverse sue parti, e come metodo razionale, e per la difficoltà degli spogli, e per le quote fissate del saggio dell'interesse. E più d'ogni altro lo discusse e lo censurò, ed a varie riprese, ed in una apposita adunanza. Questi appunti e quelli fatti da molti altri membri della Commissione sono registrati sebbene succintamente nei processi verbali della Commissione governativa.

Tanto è vero poi che le cifre risultate da questo sistema sembrarono fallaci alla Commissione medesima che essa dovette largamente modificarle. Di fatto la relazione del signor Delmaino che riferisce lo spoglio di contratti conchiude determinandone i risultati, cioè gli aumenti e le diminuzioni dei vari contingenti.

Ora le cifre ivi proposte sono pressochè uguali a quelle determinate dalla proposta ministeriale pel Piemonte e Liguria, per Napoli e Sicilia, per Lombardia, per Parma. Invece per le Marche e l'Umbria risulta

che deve aumentarsi l'attuale imposta del 9 1/2 per cento. Ed invece ora è presentata come da diminuirsi larghissimamente.

Questo mostra che i risultati dello spoglio dei contratti furono creduti inammissibili, e bisognosi di correzioni.

Finalmente la poca fede che può prestarsi ai diversi sistemi ideati appare con evidenza dall'enorme differenza dei loro risultati. Tutti si accinsero a trovare la rendita netta, ma la differenza di cotale apprezzamento è grandissima.

Alla pagina 47 della *Memoria* presentata dal Consiglio provinciale di Torino sono esposte tutte le diverse cifre della rendita netta di Piemonte e Liguria.

Queste differenze sono da duecento ed un milioni a cento trentun milioni; vale a dire avvi diversità di un terzo, di un trentatré per cento.

Dunque nè da questo sistema, nè dagli altri non se ne può dedurre che le cifre proposte qual giusto conguaglio sieno nè esatte, e neppure approssimative.

Io credo adunque che, trattandosi di stabilire dati precisi per poter procedere nella via della giustizia, un diverso metodo di ricercare e rinvenire un grado prossimo al vero di verità è ancora da stabilirsi.

Ma ormai abbandonando le cifre proposte come conguaglio, vi accennerò alcune idee, per cui parmi che, anche data la plausibilità delle medesime, cionondimeno la presente legge sarebbe ben lontana dal potersi chiamare una perequazione di carichi fra le varie provincie.

Io osservo in primo luogo che continuerebbe a rimanere un grave disequilibrio nella tassa fabbricati. Che questa tassa sia diversa affatto fra le varie regioni appare dalle tabelle presentate dalla Commissione governativa, e le differenze sono gravissime.

Dicesi generalmente che sia imminente, se è vero, la presentazione da parte del Ministero di una nuova legge pel conguaglio delle tasse dei fabbricati; naturalmente il Ministero non presenterebbe quella legge se non credesse di ottenere dei risultati molto vantaggiosi, poichè se con questa legge si lasciasse il tributo quale è, io non saprei vedere nessun motivo di arrecare tanta perturbazione ad interessi così numerosi ed importanti.

Dunque vuol dire che da questa legge il Governo spera ritrarre largo profitto negli introiti. Perciò riesce evidente che la legge attuale chiamata di perequazione non è tale veramente, se fra pochi giorni verrà la proposta di perequare i fabbricati.

Ma le cose così stando, parmi che questa parte parziale dei fabbricati avrebbe dovuto precedere il generale conguaglio, e lo avrebbe reso più facile.

Inoltre, pareggiata che sia la tassa fondiaria, resterebbero sperequate ancora tutte le altre, cioè la parte provinciale e comunale. Difatti noi abbiamo le antiche provincie che pagano 18 centesimi, le meridionali 9 soltanto. Altre regioni hanno sistemi diversi e men gravatori ai contribuenti. In Lombardia non esistono strade provinciali o a carico esclusivo delle provincie.

Ma, si dirà, a tutto questo provvederà la legge comunale e provinciale.

Io non so quando questa legge potrà andar in vigore. È una legge di circa 200 articoli, la Camera ha altri gravi e numerosi lavori, e se prima di separarci vuole votare il bilancio del 1865, non si potrà forse esaminare questa legge. Inoltre essa deve pure essere approvata dall'altro ramo del Parlamento; ed è quasi impossibile che in quella discussione la legge non riceva qualche variante, per cui debba di nuovo ritornare alla Camera. Quindi essa non potrà andare in esecuzione forse nemmeno al principio d'un altro anno.

Ma fatta anche questa legge, non sono per ciò pareggiate tutte le differenze che gravano diversamente sulle varie provincie.

Fatta la legge comunale ci vuole ancora un'altra legge per determinare quali siano le strade che debbono andare a carico delle provincie. Poi occorre ancora la legge sull'istruzione pubblica, la quale deve applicare il principio che affida l'insegnamento secondario e tecnico alle provincie. Quest'ordinamento pratico richiede una speciale legge ed il principio generico enunciato appena nella legge provinciale indica espressamente la necessità di queste ulteriori disposizioni.

Di più noi abbiamo la legge sui porti, la quale obbliga i comuni per un decimo e le provincie per altri due decimi a concorrere in queste spese dei porti.

Il carico è gravissimo, molti comuni del litorale ne sono oppressi. E notate che il Governo vuole il concorso non solo nelle spese di miglioramenti, di nuove opere, o straordinarie, ma in tutte le spese d'ordinaria manutenzione, di polizia, d'impiegati, ed inserimenti.

Ma comunque sia questa legge, non esiste nelle altre parti d'Italia. Rimane dunque anche questa parte da pareggiare, ed anche questa esige una legge di cui è già presentato un progetto, ma non sappiamo quando potrà venire in discussione. Del pari esiste pure un progetto di legge per istabilire le spese che dovranno sopportare i comuni, ma questo progetto non sappiamo neppure quando verrà in discussione. Intanto esiste una grandissima diversità tra le somministrazioni richieste da alcuni luoghi, e quelle richieste da altri.

Occorre dunque pareggiare tutta intera la legislazione amministrativa, e finchè ciò non sia fatto, oneri gravissimi ed ingiusti rimangono ad una parte sola di Italia. E prima che ciò sia fatto, anche il supposto minor tributo prediale non sarebbe che tenue compenso.

Egli è forse in vista di queste considerazioni che quell'eminente economista, che è il signor Gerolamo Boccoardo, stabiliva che dovesse farsi l'equiparazione qualitativa prima della quantitativa, cioè a dire che fossero in primo luogo pareggiate le leggi fiscali in genere ed in numero per tutte le parti d'Italia, e si provvedesse poi al perfetto pareggio della rispettiva entità.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

Mi rimane ad esporvi alcuni dubbi sull'esattezza di alcune cifre molto influenti nelle presenti questioni. Ed anzitutto, non so se sia precisamente esatta la quota dell'attuale imposta in 104 milioni.

Nel bilancio io trovo che il totale col decimo di guerra ascende a centododici milioni; ma poi trovo molta differenza tra le cifre indicate nel progetto e le cifre reali effettive. In una delle petizioni inviate da Genova vi è una tabella in cui è dimostrato che la quota attuale d'imposizione indicata nella relazione del Ministero non è la vera: in essa sono proposte altre cifre. Io per accertare l'esattezza dei fatti, ho scritto al signor prefetto di Genova affinché mi desse la cifra vera, ufficiale, dichiarandogli l'uso che volevo farne; ed egli ebbe la gentilezza di mandarmi quanto io domandava, ed è conforme a quanto ha esposto quel Consiglio provinciale. Io tengo qui queste carte, e le trasmetterò all'onorevole signor commissario regio. E cosa di fatto, e non è difficile stabilire quali siano le vere cifre. Se la diversità accennata esistesse, darebbe dei risultati gravi.

(Segue un breve riposo).

PRESIDENTE. Il deputato Ricci ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Domando la parola.

Credo di poter dare la spiegazione della differenza notata dall'onorevole Ricci. Essa dipende dal non aver calcolato in questi fogli il decimo di guerra e le spese di riscossione.

RICCI VINCENZO. Ricevuta questa rettificazione delle cifre mi permetterò d'indicare altre che pure meritano di essere verificate.

Parmi che nel contingente della tassa prediale delle antiche provincie dovrebbero anche figurare alcuni redditi che sono compresi in altre categorie del bilancio: intendo dire, per esempio, la tassa sulle miniere, la tassa sulle cave, la tassa sui corsi d'acqua. Queste riguardano la proprietà del suolo, epperò dovrebbero figurare nel contingente della tassa prediale. Diffatti queste tasse in alcune provincie non esistono, in altre vi sono delle disposizioni affatto diverse, come appare anche dal bilancio.

E precisamente nelle Romagne il Governo fa le spese dei grandi lavori d'arginamento, mentre colle altre provincie il Governo non concorre in queste opere, le quali si compiono per mezzo dei comuni, delle provincie, o per mezzo di consorzi; quindi anche questo fatto meriterebbe d'essere preso in considerazione, ed anche in ciò occorre il pareggio. Ma più di tutto importa che la Camera voglia ben ponderare i risultati cui darà luogo questo disegno di legge a carico dei contribuenti. Nella relazione che è corredata di tutte le opportune indicazioni avvi una tabella in cui sono indicati gli aumenti che deriveranno a ciascun compartimento. Questo lavoro, come ogni altro dell'egregio relatore, è esattissimo, ma vuolsi avvertire che può facilmente indurre in errore, per esempio, indicato l'aumento

del 26 per cento per le antiche provincie e per la Liguria. Questa cifra, come diceva, è esattissima, ma siccome da noi la tassa dei fabbricati è separata dalla prediale, e la prima non riceve che un lieve accrescimento, tutto l'aumento si porta sulla seconda, per conseguenza i quattro e più milioni d'aumento non più su quattordici milioni e mezzo, ma bensì su soli dieci milioni, quindi l'aumento non è più del ventisei per cento, ma del quaranta.

Questo quaranta per cento non è poi che una cifra per così dire iniziale a titolo di conguaglio: per determinare l'onere che ne verrà ai contribuenti conviene tener d'occhio tutti gli aumenti successivi portati dalla legge.

Vediamolo rapidamente, per un compartimento, e nella rispettiva proporzione ciò succede per tutti gli altri.

Per la Liguria è stabilito che a titolo di conguaglio l'aumento non sarà maggiore del sessantacinque per cento, ma in media sarà del sessanta per cento: dunque chi paga cento pagherà cento sessanta. Questa è la cifra primitiva.

Poi dai 104 milioni conviene giungere ai 110 richiesti dal signor ministro, con un aumento del cinque ed un ottavo per cento; e così al 160 bisogna aggiungere un 9, ed abbiamo 169.

Poi viene il decimo di guerra che per 169 è 17; e così avremo 176. Conviene aggiungere il 3 per cento per spese di riscossione che per 176 è 5; ed abbiamo 181.

Conviene aggiungere i centesimi provinciali che sono il 18 per cento; e così per 181 sono 34. In tutto l'aumento totale farà che il contribuente che paga 100 pagherà 225.

Per le provincie e circondari in cui non giunge a tanto, non avranno 225, ma avranno 180, 170; insomma la misura non sarebbe più quella di 28 centesimi portata dalla tabella, ma di 40, e questi centesimi 40 non sono il solo carico che premerà i contribuenti, ma saranno per lo meno raddoppiati, anzi si va ad 1 25.

Ora è evidente che un aumento di questa natura non ha riscontro nella storia finanziaria, è una specie di espropriazione, di confisca.

Ieri il signor Bellini c'indicava molto briosamente il sistema inventato in Romagna di far l'anno di 14 mesi, ma in questo caso non sarebbe di 14 mesi, bensì sarebbe di 28 mesi, raddoppiando da uno a due e mezzo diventa il quarto più del doppio, quindi per me credo sinceramente all'impossibilità pratica dell'attuazione di questa legge.

Io prego la Camera di riflettere alla diversità immensa di condizioni topografiche ed economiche del territorio, per esempio, in quei paesi che furono affetti dalla crittogama, come Pinerolo, la parte alta di Biella che c'indicava ieri l'onorevole Sella, e le provincie liguri in cui da 12 anni, stante la crittogama, non si ricava prodotto alcuno. Anche mediante la cura

dello zolfo, finora i risultati sono molto mediocri, ed i proprietari non ricavano il quarto dell'antico raccolto; domando se sia possibile quest'aumento d'imposta.

Le condizioni attuali della proprietà agricola in queste provincie non possono essere sconosciute al Ministero, il quale ha tante occasioni di conoscere lo stato morale ed economico del paese.

Oltre a quanto è già stato detto, io indicherò ancora, come un dato importantissimo, l'emigrazione continua sempre crescente che ha luogo in alcune provincie.

La maggior parte dei territori agricoli al di là dell'Appennino (lasciando da parte la zona marittima la quale vive di un'altra industria) quelli che vivono esclusivamente della coltivazione, essi sono in uno stato deplorabile, e famiglie intere abbandonano il territorio, e vanno in America. E di questa emigrazione può avere conoscenza il Ministero per molti mezzi, specialmente in occasione della leva, la quale non somministra mai il contingente, non perchè non si voglia là accorrere sotto le armi, non perchè vi sieno renitenti, ma perchè non vi sono i giovani, i quali partirono ragazzi colle loro famiglie per altre contrade.

Ora, in questo stato di cose credere che si possa prendere un'imposta del doppio, io stimo sia cosa, non solo ingiusta, ma impossibile affatto.

La conseguenza logica di quanto ho detto sarebbe di dichiarare che io rifiuterei questa legge. E veramente se io dovessi giudicare come giudice, direi che il signor ministro non ha giustificata abbastanza la sua domanda, che quindi la rifiuto, che presenti maggiori schiarimenti e documenti. Ma un corpo politico ha altri riguardi ad osservare; e non può trascurare un altro ordine di considerazioni. Il rifiuto della legge potrebbe essere interpretato, come un rifiuto di fondi. Questa legge ha due parti: il congruaglio e un aumento di 20,000,000.

Io dichiaro apertamente che non rifiuto la seconda parte, cioè l'aumento d'imposizione; ma credo che debbano essere rettificata le basi del congruaglio.

Vari sistemi sono già stati indicati per rettificare l'identità di questo riparto.

Io trovo ingegnosa e degna certamente di considerazione l'idea esternata dall'onorevole Quintino Sella per un riparto più equo, e questo certo può facilitare; ma, secondo me, non basta un riparto migliore interno: la questione grave è di determinare la quota dei compartimenti.

Se non si risolve questa questione, il miglior riparto sarà mostruoso, ed a molti riuscirà insopportabile, in ispecie attesa l'ineguaglianza che attualmente esiste.

Il desiderio di ricavare un maggior profitto dall'imposta fondiaria, è antico in Piemonte. Fu tentato nell'anno 1852 dal conte di Cavour, il quale propose un aumento del 25 per cento.

Questa proposta fu esaminata lungamente da una Commissione parlamentare in numero doppio del consueto, e fu riconosciuto che se nel complesso era possibile qualche aumento, non era possibile poi nell'ap-

plicazione, mentre la tassa era infinitamente spargiata, mentre vi erano beni esenti, altri troppo caricati, altri caricatissimi.

È evidente che se vi sono già dei proprietari soverchiamente caricati, voi, col raddoppiare la tassa, riuscite non solo all'ingiusto, ma ben anche all'insopportabile.

Accennerò che io, vergine di servo encomio, quando era alla direzione degli affari il conte di Cavour, nel quale io ammirava quella perspicacia unica, e quella operosità incessante, e quell'ingegno, con cui sapeva ordinare molteplici e svariate fila ad un grande scopo, credo, senza adulazione, invocare la sua autorità.

Bensì mi sorprende, come non sia bastato a trattenerne il Ministero l'autorità di quel nome, il Ministero che chiamasi prosecutore di quel sistema. Molti dei membri del Gabinetto, principalmente il signor presidente del Consiglio, non solo erano amici ed ammiratori del conte di Cavour, ma confidenti, ed a parte dei segreti di quell'epoca.

Ora l'esempio dato dal conte di Cavour avrebbe dovuto bastare per far conoscere l'impossibilità d'un aumento istantaneo nelle antiche provincie, senza che precedano altri lavori, senza che preceda una distribuzione più esatta.

Accennato questo, non addurrò le ragioni giuridiche, perchè saranno da altri maggiormente svolte, le contraddizioni, in cui noi cadiamo nello Statuto; per cui non deve la tassa esser proporzionale unicamente fra provincia e provincia, ma deve esserlo rispettivamente fra ciaschedun contribuente, fra compartimento e compartimento.

Ora che già esiste in alcuni luoghi il dispareggiamento, accrescerà sempre più la disuguaglianza della tassa e degli oneri individuali.

Malgrado ciò io, per considerazioni di prudenza e di convenienza, vorrei trovare il mezzo in cui non si rifiutasse il progetto ministeriale per intero, e principalmente l'aumento della tassa.

Fra le molte idee avvene una riferita nella relazione che è del nostro collega signor Mandoj-Albanese, il quale propone rimangano ovunque le tasse, quali sono, ma che l'aumento dei 20 milioni debba invece essere ripartito sulle provincie che sembrano meno gravate. Questo potrebbe essere un buon temperamento. Ma per discostarmi meno dal progetto ministeriale, io proporrei che la Camera dopo la discussione generale, e prima di passare alla discussione degli articoli stabilisse il seguente principio come provvisorio, e desse poi le prescrizioni necessarie per divenire prontamente ad un vero e giusto, ma generale congruaglio.

« *Articolo preliminare.* Senza pregiudizio dei maggiori disgravi che possono competere ai diversi compartimenti catastali, la Camera determina, che per l'esercizio 1864 le quote di diminuzione d'imposta indicate dalla Commissione a pag. 125, allegato D, sieno ridotte alla metà.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

« Gli aumenti, del pari, ivi indicati sono per l'anno 1864 ridotti alla metà, e passa alla discussione degli articoli. »

Stabilito questo principio la Camera passerà alla discussione degli articoli, i quali potranno essere in alcuni punti secondari assai migliorati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ricci di far pervenire questa sua proposta al banco della Presidenza, affinché sia stampata cogli altri emendamenti.

La parola spetta ora all'onorevole Lanza.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Parli! parli!

Una voce. Il deputato Ricci non ha ancora terminato.

RICCI V. Per ora ho terminato. Mi riservo di svolgere la mia proposta, quando sarà finita la discussione generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la discussione è rinviata a domani... (*Ri-chiamami — No! no!*)

Voci. Andiamo avanti! Si continui!

Altre voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Io consulterò la Camera, se vuol continuare la discussione; chi intende che l'onorevole Lanza debba prendere la parola, che ora gli spetta, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la discussione continua.)

La parola è all'onorevole Lanza.

LANZA. Io sento il bisogno di cominciare il mio discorso con una dichiarazione esplicita e franca, ed è che io riconosco la necessità assoluta di addivenire ad una perequazione dell'imposta fondiaria, necessità che è determinata da ineluttabili considerazioni finanziarie e politiche. Ond'è che non poco mi dolse nell'udire degli onorevoli preopinanti che parlarono in favore di questa legge, e di leggere in taluni diari, che una parte delle provincie italiane rifugga assolutamente dal volere una perequazione nell'imposta fondiaria, per godere certi favori di esenzione a danno delle altre provincie consorelle.

Io non so su quali indizi, su quali prove si possa fondare un giudizio tanto erroneo, tanto ingiusto, e permettetemi di dire....

CHIAVES. Tanto ingiurioso!

Altre voci. E immeritato.

LANZA. Io non posso supporre che in nessuna provincia italiana alligni un sentimento così gretto di volersi sottrarre ai pesi dello Stato, mentre tutti sentono il diritto di godere dei benefici che l'unità italiana deve arrecare a tutti i cittadini.

Forse la commozione degli animi, le agitazioni che ebbero luogo in certe provincie all'occasione che venne in luce il progetto che ora ci occupa possono aver data occasione a sospettare che alcune di esse assolutamente rigettassero da sé l'onere che loro può essere imposto.

Ma, o signori, riflettete con calma e con imparzialità, e poi io credo che tutt'altro giudizio dovrete inferire da questo fatto, in guisa che non solo voi trove-

rete ragione per scusare questa agitazione pacata e legale, ma che anzi voi stessi la giudicherete fondata e ragionevole.

Difatti, o signori, quando una classe numerosissima di contribuenti improvvisamente sente annunziare, che con questa legge sarà accresciuto il tributo prediale del sessanta e più per cento in media, e stante le gravissime disuguaglianze che esistono, non solo tra provincie e provincie, e tra comuni e comuni, ma anche tra i contribuenti di uno stesso comune, a talune provincie, a taluni comuni, a taluni contribuenti questo sessanta per cento verrà forse ad aumentarsi al punto da diventare l'ottanta, il cento, e sino il cento e cinquanta, non è da maravigliare che succeda una certa commozione.

Consideriamo il fatto in sé, o signori, ed indaghiamo poi le ragioni di esso. Non è egli vero, che una tale notizia non può a meno di commuovere, particolarmente in un paese, dove la proprietà è estremamente divisa, e dove per conseguenza è grandissimo il numero dei piccoli proprietari, i quali, dovendo sopportare un aggravio di questa natura, ne sentono doppiamente il peso?

Ma ponete mente, o signori, che mentre provincie e comuni si riunirono, presero deliberazioni, promossero anche, se volete, delle riunioni popolari, nessun disordine però accadde, nessuna parola che possa in alcun modo offendere qualche potere dello Stato, uscire nemmeno dalla legalità fu pronunciata.

Or bene, signori, si può in questo caso accusare tali provincie d'essersi servite dei mezzi che dà la libertà per manifestare le proprie apprensioni e difendere i loro interessi minacciati?

Io penso che anzi si debba trarre argomento per dire che esse, anche in questa occasione, si sono affatto mostrate mature alla libertà, e porsero una novella prova della eccellenza delle nostre istituzioni, le quali somministrano ai cittadini il mezzo legale di far conoscere quale sia l'opinione pubblica nelle questioni che toccano gl'interessi più vitali del paese senza che queste manifestazioni siano causa di disordini e compromettano in verun modo la sicurezza pubblica. (*Benissimo!*)

Del rimanente, signori, siate pur certi, io me ne rendo garante, che conosco assai bene queste provincie, qualunque sia la deliberazione che voi prenderete, esse si sottometteranno al voto del Parlamento, subiranno le conseguenze di questa legge, e faranno tutto il possibile per adempiere persino coll'ultimo obolo all'obbligo che avrete loro imposto. (*Bene!*) Egli è ben vero che talvolta sotto una imperiosa necessità bisogna cedere. Ma quando saremo a quel punto, quando per avventura accada che molti di questi piccoli possidenti si trovassero per le contingenze malagevoli in cui versa la proprietà stessa in molte parti dello Stato, ed i quali sarebbero appunto quelli che verrebbero proporzionalmente più aggravati, si trovassero, dico, in condizione di non poter soddisfare a

quest'obbligo non per mal volere, ma per impossibilità materiale, ebbene, o signori, allora toccherà al Governo il pensarci; basterà che da questi banchi siansi levate voci per prevenirlo dei pericoli che può addurre siffatto provvedimento, quando non sia temperato da quei riguardi i quali si debbono, non dirò all'equità, ma alla necessità politica ed economica di una parte dello Stato.

Ciò detto, o signori, voi ben comprenderete che se io combatto questo progetto di legge, ciò faccio, non perchè intenda di dilazionare il conguaglio, come si denomina, o perequazione dell'imposta; imperocchè ne ho già conosciuto la necessità, ma perchè io la trovo ingiusta quale è presentata; tuttavia io credo che noi tutti dobbiamo volgere le nostre cure onde si addivenga ad una conclusione soddisfacente, ed a far sì che questa sia tale da stabilire un tal quale conguaglio temperato, e nello stesso tempo di compiere l'unificazione finanziaria verso cui da tre anni andiamo avanzando. Noi dobbiamo aiutare il Ministero, esso deve aiutare la Camera a trovare un temperamento il quale sia dettato da spirito d'equità e di giustizia per divenire ad una transazione, la quale valga a conciliare gli animi e sia particolarmente intesa a rendere possibile l'applicazione di quest'imposta, onde ottenere il risultato principale che si prefigge il Ministero ed il Parlamento, che è quello di dare all'imposta fondiaria qual elaterio e quale espansione necessaria a rendere di più; la quale espansione essa non acquisterà per certo se gran parte dei territori dovessero immediatamente soggiacere ad un gravosissimo aumento che paralizzasse le forze della produzione.

Perciò, io vi faccio presentire le mie conclusioni, sin d'ora, che non sono certamente per la reiezione della legge, ma sono per mitigarne l'ingiustizia e la durezza.

Tenterò quindi di dimostrarvi che, mentre questo è richiesto dalla giustizia, si trova nello stesso tempo conforme alla prudenza politica ed allo interesse finanziario.

Secondo il concetto che io mi sono fatto dallo studio di questo progetto di legge, io non credo che esso non stabilisca con una precisione approssimativa il riparto fra i vari compartimenti.

La possibilità di errori non è stata negata nè dalla Commissione governativa, nè dalla Giunta ministeriale, e non fu fin qui contestata da nessuno di coloro che hanno discorso su quest'argomento.

Ora essendo ammessa una tal quale latitudine di errori, è ben naturale che bisogna cercare un temperamento, il quale impedisca che questi possano per avventura cadere a carico di coloro i quali devono già sopportare un accrescimento, imperocchè sarebbe doppio il danno qualora questo eccesso che sorpassa i limiti della giustizia dovesse cadere ad aggravio di quelli i quali subiscono già l'aumento; mentre, supposta l'ipotesi contraria, cioè che coloro i quali ricevono una diminuzione, questa riuscisse minore del

dovuto, vale a dire dovessero godere di un minor beneficio, non c'è dubbio che risentendo essi già un disaggravio relativo non potrà questo scemamento di beneficio esser loro tanto doloroso da cagionare grave sconcerto.

Avanti tutto io farò ogni sforzo possibile, nell'addeentrarmi nell'esame di questo progetto di legge, per evitare uno degli scogli ai quali ci espone, e, quasi direi, c'invita il sistema della legge proposta. Io porrò ogni possibile cura per non inciamparvi.

Non v'ha dubbio, signori, che il sistema proposto di un conguaglio di compartimento mette a fronte gli interessi di un compartimento contro quelli di un altro e in certo modo, direi, fa cessare la giustizia distributiva tra cittadino e cittadino per non pensar più che alla giustizia distributiva tra compartimento e compartimento, ovvero di dire tra gli antichi ex-Stati.

Questo è un lato debole della legge.

Certamente se vi fosse stato modo di evitarlo si doveva evitare. Io riconosco che era alquanto difficile, ma probabilmente si poteva fare; non mancavano altre vie, seguendo le quali si sarebbe schivato il grave sconcio di far comparire in questa Camera gli spettri delle passate divisioni d'Italia ed esporli ad una lotta tra di loro.

Forse la mia considerazione parrà a taluno ch'io voglia fare una censura, direi, retrospettiva del sistema seguito, quando non si è più in tempo per tornare indietro, quando si conosce il bisogno di far presto; io penso però che vorrete concedermi di accennare unicamente quale secondo il mio giudizio sarebbe stato il sistema più appropriato da seguire.

Noi tutti, signori, sappiamo che non vi può essere una perequazione esatta per distribuire l'imposta fondiaria rurale senza un catasto stabile fatto con tutte le regole dell'arte. Questo, direi, è l'ideale della perfezione in materia d'imposta prediale. Ma era un sogno il voler attenersi a questo mezzo, stante l'urgenza somma che tutti sentivamo di venir presto ad una perequazione per rendere possibile l'accettazione di tutte le altre imposte, e nello stesso tempo per rendere possibile al Ministero di accrescere i mezzi finanziari.

Vi sono sistemi intermedi più o meno perfetti, fondati sempre sopra un lavoro geodetico, i quali benchè esigano minor tempo, tuttavia richiedevano un tempo abbastanza lungo per non poter essere accettati.

Volendo quindi procedere ad una perequazione pronta non vi rimanevano che tre altri sistemi. Quello delle consegne, le quali fossero naturalmente riscontrate coi catasti, coi libri d'estimo, colle verifiche dei periti; sistema che fu seguito già in altri paesi anche d'Italia, e che diede risultati abbastanza buoni; e forse se la Commissione governativa sin da principio avesse accettato questo sistema, ora probabilmente si avrebbe un riparto più soddisfacente. Ma io non nascondo, a giustificazione della Commissione, che essa era spinta a far presto.

Permettemi, o signori, che io richiami un fatto che mi riguarda.

L'onorevole ministro delle finanze d'allora, il commendatore Bastogi, mi fece l'onore di chiamarmi a presiedere la Commissione incaricata di studiare la perequazione dell'imposta fondiaria. Mi ricordo di avere ricevuto la lettera d'invito il 18 agosto 1861.

In essa si diceva che questa Commissione era chiamata a trovar modo di stabilire una perequazione nei diversi catasti, per tutto il regno d'Italia, e che il lavoro doveva esser pronto al riaprirsi del Parlamento, vale a dire, verso la metà di novembre, cosicchè in tre mesi bisognava compir l'opera.

Ne rimasi sbalordito, e, com'è ben naturale, trovai un pretesto qualunque per declinare l'onorevolissimo ufficio. La Commissione, riunitasi sotto questa pressione di far presto, ha naturalmente dovuto cercare il sistema per cui si poteva procedere più frettolosamente, indipendentemente dal merito del medesimo, ma se avesse creduto d'essere poi costretta ad impiegare due o più anni nel suo lavoro, probabilmente avrebbe accettato il sistema del quale ho parlato or ora, e che certamente sarebbe stato il migliore.

Vi era il sistema degli affitti, ma si addusse contro il medesimo una considerazione grave. Si disse che siffatti contratti per la coltivazione della terra non sono in uso in tutta Italia, che vi sono regioni intere dove non si conosce che cosa sia affitto. È certamente questa un'avvertenza che non è destituita di peso, però mi sembra che delle convenzioni d'affitto si poteva fare molto calcolo anche stando in massima ai contratti di compra e vendita, e particolarmente fra i compartimenti dove sono molto in voga i contratti d'affitto, e dove appunto per analogia di coltivazioni, per analogie economiche ed anche perchè esistono differenze più forti nei contingenti, forse era opportuno di ricorrere anche a questo modo per controllare e riconoscere l'esattezza dei risultati che si fossero ottenuti collo spoglio dei contratti di compra e vendita. Non so quindi per qual ragione non si tenne conto alcuno degli affitti. Comunque sia andata la cosa, il fatto sta che la Commissione governativa ed il Ministero prescelsero il sistema dei contratti di compra e vendita per scoprire il valore venale dei predii e quindi la rendita reale.

Voci. A domani.

Altre voci. No, continui l'oratore.

LANZA. Chi esamina il sistema dei contratti di compra e vendita, gli si allacciano immediatamente le molte difficoltà che deve aver incontrato la Commissione. Non vi è dubbio che per ricavare il valor venale della proprietà urbana e rurale dai contratti sono necessarie tante avvertenze, le quali ove per avventura alle persone incaricate di fare gli spogli sfuggissero, non si avrebbe più il vero valore della proprietà fondiaria, e ne potrebbero nascere conseguenze dannose a carico di questo o quel circondario.

Prima di tutto accade soventissimo che nelle stipu-

lazioni sono compresi oneri o vantaggi che mutano in più od in meno il valor venale del fondo, il quale perciò vuole anzitutto essere con diligenza sceverato da tutti questi elementi eterogenei che alterano il giusto prezzo della proprietà stabile.

Infatti nei contratti d'acquisto si trovano compresi canoni, enfiteusi, pensioni vitalizie, servitù, ecc., può essere unito al fondo anche uno stabile di altra natura, come, per esempio, sarebbe un fabbricato civile; sono assai frequentemente unite scorte vive e morte.

Voi vedete dunque che si richiede molta diligenza per fare uno spoglio esatto di questi contratti onde ritrarne il vero valore.

Un'altra difficoltà ed abbastanza grave s'incontra a tale riguardo nel sistema economico di coltivazione; dove, ad esempio, domina il sistema dell'affitto, è certo che è più facile di ricavare il valore venale del suolo dai contratti di compra e vendita, di quello che lo sia dove la coltivazione ha luogo ad economia. Di fatti nel primo caso vi è una separazione assoluta tra il fondo stesso ed il capitale circolante; invece, dove esiste una coltivazione ad economia, oppure mista, colonica, è difficilissimo che alla terra stessa non sia più o meno associato anche una parte del capitale circolante.

Il fittaiuolo prima che scada il tempo del suo contratto cerca di estrarre, se può, sino all'ultimo centesimo il capitale circolante che egli ha impiegato. Non è così del proprietario, il quale è lo stesso agricoltore, e pur anco del colono mezzaiuolo; quindi ben si scorge che differenza grave può recare questo nello stabilire il valore venale dei beni; come nel primo caso voi abbiate il puro e nudo valore venale del fondo; nel secondo invece voi vi comprendete pure una parte del capitale circolante che forse è poi destinato a pagare un'altra tassa.

Io, o signori, ho voluto mettervi innanzi agli occhi gl'incagli e le difficoltà che sorgono nel fare questi spogli, perchè mi paiono assai importanti per apprezzare al giusto il grado di esattezza del proposto conguaglio ricavato dallo spoglio di contratti.

Ma non sono finite qui le difficoltà che s'incontrano in questo sistema; ve ne sono altre non meno gravi per trovare la rendita netta del capitale venale, ricavato dai contratti di compra e vendita, per il che è necessario conoscere quale sia il saggio d'investimento dei capitali che s'impiegano in fondi stabili. Or bene, se fra tutti gl'impieghi havvene uno in cui il saggio diversifichi secondo le località, secondo la varietà delle coltivazioni, secondo le molteplici circostanze della piccola, della media e della grande proprietà, è certamente l'impiego dei capitali in fondi rustici; cosicchè si può dire, senza tema di errare, che le eccezioni assorbono la regola.

Ora, come farete in questo caso a trovare una media, la quale vi rappresenti proprio l'interesse che il capitale impiegato in questi fondi dà al proprietario? Le difficoltà sono tali che dissuadono chiunque dalle lunghe ricerche di questa natura. Quindi la necessità di

venire poi a determinazioni di saggi arbitrari, stimati dietro un intuito, dietro un apprezzamento personale, che varia secondo l'individuo e che può cadere a danno or di Tizio, or di Caio, or di Sempronio.

E tanto più ciò dico, in quanto che la Commissione mancava di dati per ricavare anche questa media dei saggi. La Commissione, ad esempio, incaricò persone perite nelle diverse località di riconoscere quale fosse in media il saggio d'investimento dei capitali nei fondi rustici ed urbani: queste persone raccolsero nozioni sufficienti, si servirono della propria esperienza, trovarono, a cagion d'esempio, che in un circondario la regione montana impiegava i suoi capitali al 2 per 100, la regione del colle al 4, il piano al 3 ed al 5; quindi fecero una media sommando tutti questi diversi saggi, e dividendo il prodotto per il numero di essi. Ma sarà questa la vera media del saggio d'investimento in tutto quel circondario? Voi direte tutti che no.

Questa è una media aritmetica che non può dirsi esatta, bisognava anche conoscere o la superficie di ciascuna zona dove si corrisponde lo stesso saggio, ovvero il valore territoriale di ognuna di quelle zone, e quindi estrarre una media geometrica del saggio di investimento; ciò che i periti non poterono fare, perchè non aveano gli elementi, quindi la media presa fu aritmetica, e come media aritmetica non può essere che una media erronea; può in certi casi essere stata al di là, in certi casi al di qua del vero.

Ma questa media, o signori, del circondario, non è ancora l'ultima, perchè dovete poi fare la media per compartimento.

Or bene, questa media per compartimento come riusci?

La media per compartimento si è fatta sorgere dalla media dei circondari. E non poteva venire diversamente, perchè sempre si mancava di dati.

Ora qui gli stessi errori che hanno commessi i periti pei circondari sopra una scala più vasta furono commessi anche da quelli i quali ricavarono la media per compartimento dalle medie dei circondari, perchè anche qui era necessario conoscere almeno la superficie a cui si riferiva ogni media ed il valore venale di questa superficie. Ora questi dati per la superficie d'ogni zona, in cui queste medie dovevano circoscriversi, la Commissione non li possedeva almeno con qualche esattezza. Da questo risulta dunque che il sistema seguito dal Governo dovè lasciare larga carriera all'errore.

Con ciò, signori, io non condanno intieramente il sistema da respingerne in modo assoluto tutte le conseguenze, perchè riconosco che in fin dei conti qualche cosa bisognava fare, e che forse la Commissione, avuto riguardo a tutte le circostanze, non poteva agire diversamente. Noto solo quali siano gl'inconvenienti di questo sistema, quali gli errori possibili, anzi probabili che devono emergere nei suoi risultati finali, affinché si abbiano presenti alla mente nel fissare i contingenti compartimentali d'imposta.

Ma, o signori, vi è qualcosa di più. Chi fece lo spo-

glio di 775,000 contratti in pochi mesi? Chi controllò i risultati, non in tutti i dettagli, ma i risultati complessivi? Chi sorvegliò con la dovuta e necessaria diligenza questa lunga e delicata operazione eseguita in tanti e diversi uffizi pubblici dello Stato? Chi insomma può rispondere di fatto dell'esattezza di questo lavoro?

Non s'ignora che il lavoro fu eseguito da impiegati subalterni, i quali certamente v'impiegarono la migliore loro volontà, e faticarono molto, e fecero prova di moltissima intelligenza.

E certo, un'operazione di tanta importanza, la quale doveva stabilire esattamente la base, da cui la Commissione doveva ricavare la rendita netta, e poi l'imposta, e poi la distribuzione di essa, poi gli aggravii ed i disagi, era necessario che fosse compiuta colla massima diligenza e sicurezza.

Or bene, la responsabilità di questo primo lavoro non è stata ancora accettata da nessuno. Leggo che la Commissione governativa se ne lavò le mani, ne declinò ogni responsabilità; essa ha detto che supponeva che le cose si erano fatte bene e con esattezza.

La Commissione parlamentare dichiara esplicitamente che niuno può rispondere dei risultati di questi contratti.

In questo stato di cose dobbiamo noi credere assolutamente, che non si sia commesso alcun errore di rilievo in una operazione tanto complicata e difficile, in cui bisognava fare tante deduzioni di diversa natura?

Permettete, o signori, che per quanto possa essere ampia la fiducia che si avesse nella onestà e nello zelo delle persone incaricate di ciò, non si può escludere il dubbio di errori occorsi, tanto più nella fretta con cui si fece quest'operazione.

E dirò anzi a questo punto che uno di quegli impiegati del quale io qui fo cenno a titolo d'onore, dovette pur troppo soccombere, e forse non vi contribuì poco l'eccesso del lavoro. Lungi da me dunque il voler far rimprovero, un'allusione qualunque che possa essere offensiva agl'impiegati incaricati di quel lavoro; ma io dico che l'errore in un'operazione fatta così in fretta, era, quasi direi, inevitabile, e perciò indispensabile era lo addivenire ad un controllo, ad una specie di revisione superiore. E questo sarebbe stato tanto più necessario se per avventura fosse vera la voce corsa che per affrettare questo lavoro in alcuni uffizi si sia dato a cottimo lo spoglio dei contratti a tanto per uno.

Io non so ufficialmente la cosa, ma potrebbe darsi che fosse pur vero il fatto, essersi in qualche compartimento, veduto che i risultati non corrispondevano alle previsioni, limitato il numero dei contratti, poichè è naturale quando si trovano molti contratti i quali per la complicazione stessa del contratto rendono difficile lo spoglio e l'appuramento, è naturale che bisogna scartarli e siasi così rimasti con una quantità di contratti insignificante e corrispondente, per esempio, a meno di un sesto per cento dei valori venali. Ora, quale conclusione si può trarre quando non si ha nemmeno l'uno per cento di noto, e si va

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

con quest'uno per cento a cercare 99 parti ignote? A me pare che la cosa sia veramente molto difficile a comprendersi.

La disuguaglianza grande del numero e del valore de' contratti raccolti fra i diversi compartimenti non può non avere esercitata una sensibile influenza sui risultati rispettivi. Sopra 775,000 contratti raccolti, 375,000, credo, appartengono alle antiche provincie, e poi il rimanente è inegualmente ripartito fra tutti gli altri compartimenti. In taluni il valore venale ricavato da questi contratti rappresenta il 16 per cento sopra l'intero valore venale del compartimento; in tali altri rappresenta l'8 per cento; in altri il 2, ed in alcuni il mezzo e persino il sesto per cento. Ma, qui si osserva, con ciò non vuol dir nulla; chè essendo un affare di proporzioni, tanto vale che vi sia il 16, come vi sia l'uno. Ecco la risposta che si dà.

È seria questa risposta? Mi pare di no.

Se vi esistesse in ogni zona catastale una perequazione quasi perfetta, comprenderei benissimo la poca importanza che possa esercitare il numero e l'entità dei contratti; quando ogni lira di rendita censuaria corrisponde sempre ad un eguale valore venale è ben naturale che basterebbe che si conoscesse il valore di un solo ettaro per dare matematicamente il valore complessivo di tutta una zona censuaria, ma non è così, o signori.

Non trovo nessun compartimento, anche in quelli in cui il catasto è tenuto per molto regolare, ove si osservi una perequazione la quale si approssimi tanto alla esattezza da poter dar ragione a coloro che dicono che, qualunque sia la proporzione tra il valore venale ricavato dai contratti ed il valor totale del compartimento, il calcolo debba sempre riuscire esatto.

Io potrei dimostrarvelo facilissimamente cogli allegati che la Commissione stessa ci ha comunicati, dai quali, a mio avviso, risulta inevitabilmente quanta sia la sperequazione, la disuguaglianza che vi esiste tuttora tra provincia e provincia dello stesso compartimento, anche dove il catasto è considerato abbastanza esatto.

Io prenderò ad esempio il catasto dell'antico ducato di Milano, così detto del censo antico. Io trovo che il valore venale per ogni unità di estimo, ossia per ogni lira censuaria (giacchè lo scudato d'estimo fu ridotto a lira censuaria) è a cagion d'esempio 268 lire a Como, 101 a Pavia e 132 a Milano.

Or bene, per essere vero il vostro sistema di arrivare a conoscere il valore dei beni di un compartimento mediante il valore venale ricavato dai contratti a confronto dell'estimo afferente a questi contratti, è necessario che vi sia sempre una stessa proporzione fra una data quantità d'estimo ed una data quantità di valori contrattuali; se questa varia nei diversi casi non è più possibile di scoprire col mezzo di una equazione aritmetica il valore generale dei beni di un dato compartimento o zona catastale.

Quello che osservai per l'estimo del vecchio censo,

è anche da avvertirsi pel nuovo, benchè in proporzione alquanto minore.

Io trovo una differenza grande, per esempio, tra la provincia di Bergamo, la quale ha un valor venale di lire censuarie 58, quella di Cremona lire 39, quella della Valtellina in lire 74. Se passiamo poi ad un altro compartimento noi abbiamo lo stesso sconcio. Ad esempio, tra Parma e Piacenza io credo che vi ha una sola zona catastale.

Or bene, io vedo che nella provincia di Parma a 45 milioni di valore venale contrattuale corrisponde un estimo di un milione quarantaquattro mila, mentre per Piacenza con 34 milioni di valor venale contrattuale si trova pur un estimo di un milione e sessantadue mila. Dunque vedete che c'è una differenza quasi del terzo fra il valor venale dall'una all'altra provincia, mentre l'estimo si mantiene quasi nella stessa cifra.

Ma se s'incontrano sproporzioni nei catasti quasi regolari, quali e quanti saranno gli svarioni nelle antiche provincie e nel Modenese, dove non esiste catasto regolare? Che cosa avverrà, per esempio, nelle antiche provincie, in cui invece di un estimo censuale, in gran numero di comuni non v'è che una cifra di distribuzione, una cifra ipotetica, così detta d'allibramento, la quale è ripartita fra i beni del territorio in proporzioni apparentemente uguali, ma che in fatto sono inegualissime tra proprietà e proprietà?

Come volete sperare di arrivare alla verità coi valori venali dei contratti spogliati e dell'allibramento afferente a questi contratti? Con quale sicurezza si potrà inferire da questi dati, sproporzionati tra loro, il valor totale venale, riferendosi coll'allibramento totale? È impossibile non dar luogo a gravissimi sconci.

Stante l'ora tarda e la stanchezza proseguirò domani l'altra parte del mio discorso, se volete concedermelo.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Lo lascino concludere la prima parte.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lanza se intende di concludere questa sera la prima parte.

LANZA. Sì; ma avrei altre cose da aggiungere.

PRESIDENTE. Allora si rinvia la discussione a domani.

Prego gli onorevoli deputati di essere esatti domani, chè ad un'ora precisa si aprirà la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani

(Al tocco):

Seguito della discussione del progetto di legge per conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

(Alle 8 di sera): (1)

Relazione di petizioni.

(1) Questa seduta non ebbe più luogo.